

COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Consiglio Comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 96

SEDUTA DEL _____ H. _____ N. _____

N.	Nominativo	Carica	P	A
1	Dott. SALERA Enzo	Sindaco	☐	☐
2	TERRANOVA Edilio	Consigliere	☐	☐
3	IEMMA Rosario	Consigliere	☐	☐
4	GALASSO Mercedes	Consigliere	☐	☐
5	GROSSI Giovanna	Consigliere	☐	☐
6	CONSALES Riccardo	Consigliere	☐	☐
7	DI ROLLO Barbara	Consigliere	☐	☐
8	VIZZACCHERO Fabio	Consigliere	☐	☐
9	RODI Ornella	Consigliere	☐	☐
10	GRIECO Sarah	Consigliere	☐	☐
11	SALERA Fausto	Consigliere	☐	☐
12	FALESE Jole	Consigliere	☐	☐
13	VARONE Andrea	Consigliere	☐	☐
14	VIZZACCARO Andrea	Consigliere	☐	☐
15	PETRILLO Maria Rita	Consigliere	☐	☐
16	FARDELLI Luca	Consigliere	☐	☐
17	BUONGIOVANNI Arturo	Consigliere	☐	☐
18	DI MAMBRO Carmine	Consigliere	☐	☐
19	CHIUSAROLI Riccardo	Consigliere	☐	☐
20	RANALDI Alessio	Consigliere	☐	☐
21	GOLINI PETRARCONI Silvestro	Consigliere	☐	☐
22	NOURY Nora	Consigliere	☐	☐
23	SEBASTIANELLI Giuseppe	Consigliere	☐	☐
24	EVANGELISTA Francesco	Consigliere	☐	☐
25	INCAGNOLI Arduino	Consigliere	☐	☐

PRESENTI N. _____

ASSENTI N. _____

PRESIDENTE: _____

SEGRETARIO: _____

OGGETTO: ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con atto di citazione del 20.3.2019, la Sig.ra P. M. ha convenuto in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, il Comune di Cassino, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro verificatosi in data 13.12.20218 alle ore 10:45 lungo la Via Sant'Antonino;
- il Comune di Cassino si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vanessa Apruzzese, contestando integralmente le domande avverse e chiedendone il rigetto;

VISTA la sentenza n. 382/2026 emessa dal Tribunale di Cassino con la quale, in accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ha condannato l'Ente al pagamento della somma di € 2.500,00 oltre interessi legali dovuti dal dì del sinistro al soddisfo in favore della Sig.ra P. M., nonché al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.525,00, di cui € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, Iva, Cpa, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 31315 del 05.06.2026, con la quale il procuratore dell'Ente, Avv. Vanessa Apruzzese, ha relazionato in merito alla sentenza emessa dal G.d.P., evidenziando i punti critici della medesima e le censure ritenute meritevoli di essere avanzate in sede di appello;

CONSIDERATO CHE, nella suddetta nota, l'Avv. Apruzzese ha specificato, altresì, che in data 29 maggio u.s. il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), ha notificato la sentenza *de qua* ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione (29.06.2026), domandano nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra P.M., sia delle proprie competenze professionali;

RITENUTA l'urgenza di procedere alla predisposizione degli atti amministrativi volti a garantire la difesa dell'Ente in fase di impugnazione, sulla scorta delle considerazioni elaborate dall'Avv. Apruzzese nella nota del 05.06.2026, con delibera di Giunta Comunale n. 224 del 09.06.2026 è stato individuato nel medesimo legale il professionista incaricato alla difesa dell'Ente;

CONSIDERATO CHE, nelle more, è sopraggiunta la nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 34175 del 18.06.2026 con la quale l'Avv. Apruzzese ha comunicato di aver ricevuto una proposta conciliativa da parte del legale della Sig.ra P.M., a suo giudizio parzialmente modificabile negli importi e, a tal punto, vantaggiosa per l'Ente, definendo la lite con un esborso significativamente inferiore rispetto a quanto liquidato in primo grado (60%), riducendone l'esposizione economica complessiva anche in ordine alle spese di lite e agli onorari professionali che il giudizio di appello comporterebbe, ed al contempo, neutralizzando l'alea del giudizio di impugnazione, riducendo il rischio connesso all'esito del gravame;

VISTA la nota trasmessa dall'Avv. Vanessa Apruzzese, acquisita al prot. n. 35602 del 25.06.2026 con la quale comunica il raggiunto accordo ed esprime parere favorevole alla definizione bonaria della posizione *de quo*;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 255 del 25.06.2026, con la quale è stato approvato il suddetto schema di accordo transattivo e, conseguentemente, è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della transazione tra il Comune di Cassino e la Sig.ra P.M., avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2.000,00, con spese di registrazione a carico delle parti nella misura del 50%, previa deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, *ex art. 194, comma 1, lett.a) TUEL*, da parte del Consiglio Comunale, a tacitazione di qualsiasi altra pretesa e/o richiesta nei confronti dell'Ente relativamente agli effetti della sentenza n. 385/2026;

VISTO l'accordo transattivo sottoscritto in data 26.06.2026 ed acquisito in pari data agli atti dell'Ente con prot. n. 35931;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone che, con specifica deliberazione, il Consiglio Comunale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo, ascrivendole alle singole tipologie previste dal co. 1;
- ai sensi dell'art. 193, co. 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per la copertura delle conseguenti spese possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti da prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, per cui è consentito imputare la suddetta spesa al fondo accantonato per rischi da contenzioso, da utilizzare mediante specifico prelevamento;

CONSIDERATO CHE le somme derivanti dalla sentenza emessa dal Tribunale di Cassino sono di seguito specificate:

CREDITORE	GIUDICE ADITO	SENTENZA	SORTE (COMPENSIVA DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE)	COMPENSI PROFESSIONALI (COMPENSIVI DI SPESE E ACCESSORI DI LEGGE)	TOTALE
SIG.RA P.M. E AVV. DAVIDE FUSARO (procuratore antistatario)	G.D.P. DI CASSINO	N.382/2026	3.370,89 €	1.801,48 €	5.172,37 €

CONSIDERATO CHE, nella transazione sottoscritta in data 26.06.2026, le parti convengono e accettano che l'accordo medesimo ha carattere novativo rispetto al titolo costituito dalla sentenza *de qua*;

CONSIDERATO CHE a fronte della somma di € 5.172,37, a seguito dell'accordo transattivo avente carattere novativo, il Comune di Cassino è tenuto al pagamento della somma totale di € 2.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di sorte, interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo in favore della Sig.ra P.M. ed € 1.000,00 per onorario, già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute, in favore dell'Avv. Fusaro Davide;

CONSIDERATO CHE la conseguente spesa, quantificata in complessivi in € **2.000,00**, è totalmente costituita da specie riconoscibile al co. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e, più precisamente, alla lettera a);

VISTO l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza esclusiva in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

PRESO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta al parere preventivo della Commissione Consiliare Bilancio e Programmazione Economica nella seduta del 00/00/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147 *bis*;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. **Di riconoscere**, ex art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 2.000,00, a tacitazione di ogni pretesa diretta od indiretta derivante da ogni singolo contenzioso in narrativa descritto e quantificato, di cui € 1.000,00 a titolo di sorte, oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto al soddisfo, in favore della Sig.ra P.M., ed € 1.000,00 a titolo di spese di lite in favore del legale antistatario, Avv. Davide Fusaro, derivante dal procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Cassino, rubricato al N. R.G. 1455/2019, definito con sentenza n. 382/2026 e oggetto di novazione tramite accordo transattivo sottoscritto in data 26.06.2026 e acquisito agli atti dell'Ente in pari data al prot. n. 35931;
3. **Di dare atto** che alla copertura della spesa complessiva di € 2.000,00 può essere data copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa corrente n. 35650 del bilancio 2026/2028, che presenta la relativa disponibilità, demandando agli Uffici le operazioni contabili di liquidazione della suddetta spesa;

4. **Di trasmettere**, ai sensi dell'art. 23, comma 5, Legge n. 289/2002, il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti;
5. **Di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **96**

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO,
NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **03/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

GIUSEPPE ACQUARO in data 03/07/2026



Pareri

COMUNE DI CASSINO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **96**

Ufficio Proponente: **Affari Legali**

Oggetto: **ART. 194, LETT. A), D. LGS. N. 267/2000. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA. SENT. N. 382/2026 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CASSINO, NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1455/2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Affari Legali)

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/07/2026

Il Responsabile di Settore
Dirig. Com. Dott. Giuseppe Acquaro

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario
Dirigente ad interim Dott. Pasquale Loffredo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005

PASQUALE LOFFREDO in data 07/07/2026

Per quanto di competenza, si rimette la proposta retroscritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Cassino, li _____

Il Redattore

Il Capo Settore

L'Amm.re Proponente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. – T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE E ATTESTA:

- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULA SITUAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE;
- ☐ CHE IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.– T.U. IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI:

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

La proposta è approvata con voti _____ a favore, _____ contrari e _____ astenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'impegno è stato registrato al cap. _____ art. _____ del Bilancio _____
Cassino, li _____



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-01 - 0030553

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0030553**

Data del Protocollo: **lunedì 1 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53
DEL 1994**

MITTENTE:

STUDIO LEGALE FUSARO PIETRO

03043 CASSINO

Note:

Sentenza n. 382/2026 pubbl. il 18/05/202

RG n. 1445/201

Repert. n. 358/2026 del 19/05/202



Sentenza n. cronol. 3518/2026 del 18/05/202

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ruolo Gen. n.1445/2019

Repertorio _____

Il **Giudice di Pace** di Cassino dott. **Luigi Marraffino** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1445/2019 del **Ruolo Generale**,

TRA

Maraone Patrizia, nata a Cassino il 19-11-1966, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla citazione dall' **Avv. Pietro Fusaro e Davide Fusaro** ed elettivamente domiciliato in Cassino alla via D' Annunzio n.9

-Parte attorea

CONTRO

Comune di Cassino, in persona del Sindaco pt, , rappresentato e difeso dall' **Avv. Vanessa Apruzzese** e domiciliato in Cassino alla via Ammaturo n.32

-Parte Convenuta

Ad oggetto: risarcimento danni

Riservata in decisione all' udienza del 21 novembre 2025

Conclusioni come da verbale del 21 novembre 2025 , in atti, che si ha qui integralmente riportato e trascritto.

Preliminarmente va detto che:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma II, L. n. 69/2009, "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge";
- b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Motivi della decisione.

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.

A parere di questo Giudicante nel caso de quo sono applicabili le norme relative alla responsabilità per cose in custodia, prevista e disciplinata dal codice civile all' art. 2051 c.c.

Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del

rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Ed invero la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode.

Si tratta di una conclusione che risale almeno alla Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale: – quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 cod. civ. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa; – quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; – quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

La Corte evidenzia come il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no; la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva

interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante ed esclusiva, in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente; quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita..

In relazione al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 cc impone, in sostanza, al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Emblematica ed esplicativa è la recente sentenza della Cassazione, la . n. 2482/2018, che afferma che i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve

considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».

Orbene partendo da tali principi e applicandoli al caso de quo, va detto che la domanda attorea va accolta.

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti in data 13-12-2018 alle ore 10,45 circa lungo la via S. Antonino di Cassino, alla propria autovettura Fiat Punto tg. CZ988BW causa il manto stradale reso viscido causa la presenza di residui di segatura derivata dal taglio di acuni pini, avvenuta il giorno precedente, presenti sulla carreggiata e non rimossi.

Nel corso dell'istruttoria con la prova testimoniale raccolta e relazione di servizio dei CC presenti sul posto, è stata fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia. Leggasi in tal senso le testimonianze del teste Francesca Recchia, teste oculare del fatto.

Il custode della strada (Società autostrade per l' Italia Spa) dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

In merito alla quantificazione dei danni, motivi di economia processuale hanno sconsigliato il ricorso ad una consulenza tecnica estimativa e per la liquidazione del danno si può ricorrere ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.

Il potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.

Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale (Cass. III, sent. 17492 del 9-8-2007).

La Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1636, ha affermato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello. E ancora: la Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29330, ha chiarito che la valutazione equitativa del danno – ai sensi dell'art. 1226 c.c. – espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo. La stessa, pertanto, è subordinata, da un lato, alla

Sentenza n. 382/2026 pubbl. il 18/05/2026

RG n. 1445/201

Reperit. n. 358/2026 del 19/05/2026

Sentenza n. cronol. 13518/2026 del 18/05/2026

condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Utile strumento per giungere a tale quantificazione rappresenta, sicuramente, il preventivo agli atti.

Sul punto va anche detto che il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce giudizio tecnico di valutazione e può fungere da prova utilizzabile, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. 3, Sen. n. 4978 del 10 ottobre 2012).

Nel caso de quo, il preventivo agli atti presenta tali requisiti.

Tutto ciò premesso si ritiene che i danni riportati dall'auto di parte attrice, in forza del preventivo versato in atti, possano essere quantificati in via equitativa in complessivi € 2500,00.

La suddetta somma andrà rivalutata secondo indici ISTAT e sulla somma rivalutata vanno aggiunti gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo: ciò perché vertendosi in ipotesi di credito risarcitorio, e quindi di valore, deve operarsi la rivalutazione all'attualità di detto importo.

Nessuna altra somma è dovuta per carenza di idonea prova

Le spese seguono la soccombenza tra attore e parte convenuta e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.,

Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda proposta da Maraone Patrizia, così provvede:

1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino ;

2) Condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;

3) Condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Cassino 15 maggio 2026

Il Giudice di Pace

(Dott. Luigi Marraffino)

STUDIO LEGALE FUSARO

Corso della Repubblica n. 5 – 03043 CASSINO (FR)

Pec: avvfusarodavide@pec.it

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Davide Fusaro, codice fiscale: FSRDVD93E05A486D, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod. quale difensore della sig.ra Patrizia Maraone nel procedimento civile n. 1445/2019 RG GdP di Cassino, con il presente atto

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

- Sentenza n. 382/2026 – si veda file in pdf denominato “depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf”;
ai seguenti destinatari:

COMUNE DI CASSINO (C.F. 81000310607), in persona del Sindaco p.t., con sede in Cassino, 03043, in Piazza De Gasperi, trasmettendone copia all'indirizzo pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it estratto dai registri pubblici.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Davide Fusaro attesta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le copie informatiche dei file sopra indicati sono conformi agli originali estratti e depositati nel fascicolo n. 1445/2019 GdP Cassino.

Cassino, li 29.05.2026

Documento firmato digitalmente
Avv. Davide Fusaro

GIUSTA
AUTORIZZAZIONE CON DELIBERA DI G.C. n. 255 del 25/06/2026

**SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE
TRA**

MARAONE Patrizia (C.F. MRNPRZ66S59C034V), nata a Cassino (FR) il 19.11.1966 e residente in Cervaro (FR), alla Via Sprumaro n. 98, rappresentata, difesa e assistita dall'avvocato Davide Fusaro, con studio in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 5 - 03043 (pec: avvfusarodavide@pec.it)

(da una parte)

E

COMUNE DI CASSINO (C.F. 81000310607; P.I. 00136230604), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Enzo Salera, corrente in 03043 Cassino, alla Piazza A. De Gasperi n. 25, rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Vanessa Apruzzese del foro di Cassino con studio in Cassino (FR), alla Via Ammaturo n. 32 (p.e.c.: vanessa.apruzzese@pec.it)

(dall'altra)

Di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSA

1. Con atto di citazione del 20.3.2019 Patrizia Maraone ha convenuto in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, il Comune di Cassino, in persona del sindaco *pro tempore*, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Giudice di Pace adito, per i motivi sopra esposti e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:

1) accertare/dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Cassino nella verifica del sinistro;

2) per l'effetto, condannare il convenuto Comune di Cassino, in persona del Sindaco rapp.te p.t. al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'istante, quantificato in euro 3.496,86, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa alla luce della espletanda CTU tecnica, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino al soddisfo. Nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.

Con vittoria di spese, diritti e onorario di causa ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA" (omissis).

2. La causa è stata iscritta con il n. 1455/2019 r.g.a.c. e assegnata al G.I.

dott. Luigi Marraffino per la trattazione.

3. ~~Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2019~~ si è costituito in giudizio il Comune di Cassino, impugnando estensivamente la domanda risarcitoria formulata in suo danno da Patrizia Maraone e insistendo per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e conclusione,

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto ed in accoglimento delle eccezioni ivi formulate, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto in tutto infondata, in fatto come in diritto, e comunque non provata, con conseguente pronuncia di integrale rigetto e con il favore delle spese e competenze legali, oltre oneri di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)".

4. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale con i testi Paolo Calce (vigile urbano), Francesca Recchia e Aldo Recchia (udienza del 19.2.2021), l'ing. Mario Lastoria e Giuseppe Vecchio (udienza del 27.5.2022).
5. All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 6.9.2024 il Giudice ha assegnato alle parti termine di 15 gg. per il deposito di note autorizzate onde valutare l'ammissibilità della c.t.u. tecnica e/o cinematica richiesta dalle parti.
6. Con riservata ordinanza del 10.10.2025, il Giudice adito, esclusa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha rinviato la causa all'udienza del 21.11.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione, concedendo alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note conclusive.
7. Con sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, il Giudice di Pace di Cassino, definitivamente pronunciando, ha così deciso: "1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino; 2) condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2.500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo; 3) condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1.525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario".

8. In data 29.5.2026 il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), ha notificato la sentenza *de qua* ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, demandando nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra Maraonc, sia delle proprie competenze professionali.
9. Il Comune di Cassino ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente alla sentenza, con riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito vittorioso della prospettata impugnazione.
10. Con successiva comunicazione p.e.c. del 9.6.2026 l'avv. Fusaro nella spiegata qualità ha formulato la proposta transattiva che di seguito integralmente si riporta: *"al solo fine di evitare il protrarsi sine die del contenzioso e di concludere definitivamente la vertenza che si protrae dal 2019, siamo disponibili a transigere la questione nei termini che seguono rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado. A fronte dell'importo dovuto di euro 3.370,89 (ndr. già comprensiva di rivalutazione e interessi) a titolo di sorte, si propone il pagamento della minor somma di euro 2.000,00. Ugualmente, a fronte dell'importo dovuto di euro 1.801,48 a titolo di compensi professionali distratti, si propone il pagamento della minor somma di euro 1.200,00 comprensiva di spese e accessori di legge. All'eventuale accettazione consegue rinuncia rispettiva al gravame"*.
11. Seguivano trattative, all'esito delle quali le 'Parti' sono pervenute a una definizione stragiudiziale della controversia pendente *inter partes*, alle condizioni di seguito precisate.
12. In tale contesto le 'Parti' si danno reciprocamente atto che con il presente accordo transattivo, a cui attribuiscono efficacia novativa, il pagamento la somma pattuita - a saldo, stralcio e transazione delle somme liquidate dalla sentenza n. 3852/2026 (depositata in data 19.5.2026) pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (G.I. dott. Luigi Marraffio -- causa n. 1455/2019 r.g.a.c.), in quanto debito fuori bilancio, sarà corrisposta previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte dell'Ente.

Tanto premesso,

con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, le 'Parti' come in epigrafe generalizzate, rappresentate e assistite, a tacitazione della lite pendente *inter partes* si come descritta in premessa e delle pretesearvi traenti titolo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse di cui sopra formano parte integrale e sostanziale della presente scrittura privata.

2) Il Comune di Cassino (C.F. 81000310607; P.I. 00136230604), in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Enzo Salera, offre a Patrizia Maraone e al procuratore costituito avv. Davide Fusaro, dichiaratori antistatario - a saldo, stralcio e transazione delle somme liquidate dalla sentenza n. 3852/2026 (depositata in data 19.5.2026) pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (G.I. dott. Luigi Marraffio - causa n. 1455/2019 r.g.a.c.) e di ogni richiesta e/o pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura, traente titolo dalla medesima sentenza, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 (*euro duemila/00*), di cui:

(i) € 1.000,00 (*euro mille/00*) per sorte, interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento dannoso dedotto in giudizio alla data di sottoscrizione del presente accordo (nulla per i.v.a. in quanto parte attrice non ha riversato in atti la fattura di riparazione) in favore di Patrizia Maraone;

(ii) € 1.000,00, per onorario già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute, in favore dell'avv. Fusaro.

3) Detta somma sarà corrisposta dal Comune di Cassino, previa approvazione del presente accordo dalla Giunta Comunale e successiva approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:

- quanto a € 1.000,00 in favore della sig.ra Patrizia Maraone impiegando il seguente codice IBAN: IT77R0760114800000085857043

- quanto a € 1.000,00 in favore dell'avv. Davie Fusaro dichiaratosi antistatario, che a tal uopo rilascerà fattura fiscale, impiegando il seguente codice IBAN: IT25S0760114800001043263183.

Le Parti si danno atto che le spese di registrazione della sentenza n. 3852/2026 - Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, restano a carico di entrambe nella misura *pro quota* del 50% ciascuno.

- 4) Nel contesto dell'intesa raggiunta, di cui al presente accordo, Patrizia Maraone rinunzia senza riserva alcuna agli effetti della sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c., nonché atti del giudizio *de quo* e alle relative azione, e dunque alle domande *ivi* contenute e/o ad ogni altra azione e/o ad ogni domanda relativa, connessa, vicaria o anche solo occasionata dai fatti dedotti in giudizio e a qualsivoglia ulteriore pretesa anche accessoria, dichiarando espressamente che non avrà più nulla a pretendere nei confronti del Comune di Cassino dichiarandosi con l'accettazione della somma offerta (punto 2) integralmente soddisfatta.

- 5) L'avv. Davide Fusaro, con la sottoscrizione del presente accordo, sia per accettazione che per rinuncia alla solidarietà professionale, autorizza e accetta il pagamento della somma di € 1.000,00 *omnia*, riconoscendo di non avere più nulla a che pretendere nei confronti del Comune di Cassino per onorario già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute, correlati al giudizio come meglio descritto in premessa.



C_C034 - - 1 - 2026-06-26 - 0035931

- 6) Il Comune di Cassino accetta detta rinuncia e a sua volta rinuncia a interporre appello avverso la sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c. .
- 7) Le parti convengono e accettano che la presente transazione costituisce accordo avente carattere novativo del titolo costituito dalla sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c. .
- 8) Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti dovrà essere pattuita in forma scritta con atto avente data certa successiva a quella apposta sulla presente scrittura privata.
- 9) Le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Ordinario di Cassino.
- 10) Gli oneri di un'eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della parte che avrà reso necessaria la registrazione stessa e che intenda avvalersi dello stesso.
- 11) Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nella presente scrittura privata corrisponde esattamente alla loro espressa volontà e la sottoscrivono in segno di accettazione, dando atto che il presente

Spouse

[Signature]

[Signature]

C_C034 - - 1 - 2026-06-26 - 0035931

Accordo, redatto in n. 4 originali, è composto di n. 11 articoli e n. 9

facciate.

Cassino, 24 giugno 2026

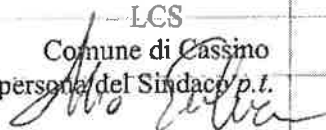
LCS

Patrizia Maraone



dott. Enzo Salera

LCS
Comune di Cassino
in persona del Sindaco p.t.

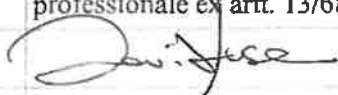


avv. Davide Fusaro

per accettazione, autentica e

rinuncia al vincolo della solidarietà

professionale ex artt. 13/68 L.F.

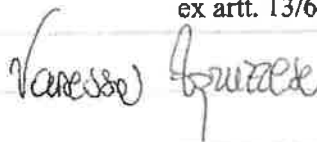


avv. Vanessa Apruzzese

autentica e rinuncia al vincolo

della solidarietà professionale

ex artt. 13/68 L.F.



C_C034 - - 1 - 2026-06-26 - 0035931



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-25 - 0035602

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0035602**

Data del Protocollo: **giovedì 25 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: ID PRATICA: 2026-AALL650. COMUNE DI CASSINO
C/ PATRIZIA MARAONE. ACCORDO TRANSATTIVO**

MITTENTE:

APRUZZESE VANESSA
VIA AMMATURO N. 32
3043 CASSINO

Note:

SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

TRA

MARAONE Patrizia (C.F. MRNPRZ66S59C034V), nata a Cassino (FR) il 19.11.1966 e residente in Cervaro (FR), alla Via Sprumaro n. 98, rappresentata, difesa e assistita dall'avvocato Davide Fusaro, con studio in Cassino (FR), Corso della Repubblica n. 5 - 03043 (pec: avvfusarodavide@pec.it)

(da una parte)

E

COMUNE DI CASSINO (C.F. 81000310607; P.I. 00136230604), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Enzo Salera, corrente in 03043 Cassino, alla Piazza A. De Gasperi n. 25, rappresentato, difeso e assistito dall'avv. Vanessa Apruzzese del foro di Cassino con studio in Cassino (FR), alla Via Ammaturo n. 32 (p.e.c.: vanessa.apruzzese@pec.it)

(dall'altra)

Di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSA

1. Con atto di citazione del 20.3.2019 Patrizia Maraone ha convenuto in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, il Comune di Cassino, in persona del sindaco *pro tempore*, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia al Giudice di Pace adito, per i motivi sopra esposti e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:

1) accertare-dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Cassino nella verifica del sinistro;

2) per l'effetto, condannare il convenuto Comune di Cassino, in persona del Sindaco rapp.te p.t. al risarcimento del danno patrimoniale patito dall'istante, quantificato in euro 3.496,86, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa alla luce della espletanda CTU tecnica, che fin d'ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento lesivo sino al soddisfo. Nei limiti di competenza per valore del Giudice di Pace adito.

Con vittoria di spese, diritti e onorario di causa ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.;

IN VIA ISTRUTTORIA" (omissis).

2. La causa è stata iscritta con il n. 1455/2019 r.g.a.c. e assegnata al G.I. dott. Luigi Marraffino per la trattazione.

3. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2019 si è costituito in giudizio il Comune di Cassino, impugnando estensivamente la domanda risarcitoria formulata in suo danno da Patrizia Maraone e insistendo per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, richiesta e conclusione,

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti nella parte narrativa del presente atto ed in accoglimento delle eccezioni ivi formulate, l'infondatezza della domanda attorea, in quanto in tutto infondata, in

fatto come in diritto, e comunque non provata, con conseguente pronuncia di integrale rigetto e con il favore delle spese e competenze legali, oltre oneri di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)".

4. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale con i testi Paolo Calce (vigile urbano), Francesca Recchia e Aldo Recchia (udienza del 19.2.2021), l'ing. Mario Lastoria e Giuseppe Vecchio (udienza del 27.5.2022).

5. All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 6.9.2024 il Giudice ha assegnato alle parti termine di 15 gg. per il deposito di note autorizzate onde valutare l'ammissibilità della c.t.u. tecnica e/o cinematica richiesta dalle parti.

6. Con riservata ordinanza del 10.10.2025, il Giudice adito, esclusa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha rinviato la causa all'udienza del 21.11.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione, concedendo alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note conclusive.

7. Con sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, il Giudice di Pace di Cassino, definitivamente pronunciando, ha così deciso: "1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino; 2) condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall' autovettura attorea targata

CZ988BW, per complessivi € 2.500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo; 3) condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1.525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario”.

8. In data 29.5.2026 il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), ha notificato la sentenza *de qua* ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, demandando nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra Maraone, sia delle proprie competenze professionali.

9. Il Comune di Cassino ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente alla sentenza, con riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito vittorioso della prospettata impugnazione.

10. Con successiva comunicazione p.e.c. del 9.6.2026 l'avv. Fusaro nella spiegata qualità ha formulato la proposta transattiva che di seguito integralmente si riporta: *“al solo fine di evitare il protrarsi sine die del contenzioso e di concludere definitivamente la vertenza che si protrae dal 2019, siamo disponibili a transigere la questione nei termini che seguono rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado. A fronte dell'importo dovuto di euro 3.370,89 (ndr. già comprensiva di rivalutazione e interessi) a titolo di sorte, si propone il pagamento della*

minor somma di euro 2.000,00. Ugualmente, a fronte dell'importo dovuto di euro 1.801,48 a titolo di compensi professionali distratti, si propone il pagamento della minor somma di euro 1.200,00 comprensiva di spese e accessori di legge. All'eventuale accettazione consegue rinuncia rispettiva al gravame”.

11. Seguivano trattative, all’esito delle quali le ‘Parti’ sono pervenute a una definizione stragiudiziale della controversia pendente *inter partes*, alle condizioni di seguito precisate.

12. In tale contesto le ‘Parti’ si danno reciprocamente atto che con il presente accordo transattivo, a cui attribuiscono efficacia novativa, il pagamento la somma pattuita - a saldo, stralcio e transazione delle somme liquidate dalla sentenza n. 3852/2026 (depositata in data 19.5.2026) pronunciata dall’Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (G.I. dott. Luigi Marraffio – causa n. 1455/2019 r.g.a.c.), in quanto debito fuori bilancio, sarà corrisposta previa adozione dei necessari atti deliberativi da parte dell’Ente.

Tanto premesso,

con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge, le ‘Parti’ come in epigrafe generalizzate, rappresentate e assistite, a tacitazione della lite pendente *inter partes* sì come descritta in premessa e delle pretese ivi traenti titolo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1) Le premesse di cui sopra formano parte integrale e sostanziale della presente scrittura privata.

2) Il Comune di Cassino (C.F. 81000310607; P.I. 00136230604), in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Enzo Salera, offre a Patrizia Maraone e al procuratore costituito avv. Davide Fusaro, dichiaratori antistatario - a saldo, stralcio e transazione delle somme liquidate dalla sentenza n. 3852/2026 (depositata in data 19.5.2026) pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (G.I. dott. Luigi Marraffio – causa n. 1455/2019 r.g.a.c.) e di ogni richiesta e/o pretesa economica diretta e indiretta, presente e futura, traente titolo dalla medesima sentenza, la somma omnicomprensiva di € 2.000,00 (*euro duemila/00*), di cui:

(i) € 1.000,00 (*euro mille/00*) per sorte, interessi legali e rivalutazione monetaria dal di dell'evento dannoso dedotto in giudizio alla data di sottoscrizione del presente accoro (nulla per i.v.a. in quanto parte attrice non ha riversato in atti la fattura di riparazione) in favore di Patrizia Maraone;

(ii) € 1.000,00, per onorario già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute, in favore dell'avv. Fusaro.

3) Detta somma sarà corrisposta dal Comune di Cassino, previa approvazione del presente accordo dalla Giunta Comunale e successiva approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:

- quanto a € 1.000,00 in favore della sig.ra Patrizia Maraone impiegando il seguente codice IBAN: IT77R0760114800000085857043

- quanto a € 1.000,00 in favore dell'avv. Davie Fusaro dichiaratosi antistatario, che a tal uopo rilascerà fattura fiscale, impiegando il seguente codice IBAN: IT25S0760114800001043263183.

Le Parti si danno atto che le spese di registrazione della sentenza n. 3852/2026 - Ufficio del Giudice di Pace di Cassino, restano a carico di entrambe nella misura *pro quota* del 50% ciascuno.

4) Nel contesto dell'intesa raggiunta, di cui al presente accordo, Patrizia Maraone rinuncia senza riserva alcuna agli effetti della sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c., nonché atti del giudizio *de quo* e alle relative azione, e dunque alle domande *ivi* contenute e/o ad ogni altra azione e/o ad ogni domanda relativa, connessa, vicaria o anche solo occasionata dai fatti dedotti in giudizio e a qualsivoglia ulteriore pretesa anche accessoria, dichiarando espressamente che non avrà più nulla a pretendere nei confronti del Comune di Cassino dichiarandosi con l'accettazione della somma offerta (punto 2) integralmente soddisfatta.

5) L'avv. Davide Fusaro, con la sottoscrizione del presente accordo, sia per accettazione che per rinuncia alla solidarietà professionale, autorizza e accetta il pagamento della somma di € 1.000,00 *omnia*, riconoscendo di non avere più nulla a che pretendere nei confronti del Comune di Cassino per onorario già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute, correlati al giudizio come meglio descritto in premessa.

- 6) Il Comune di Cassino accetta detta rinuncia e a sua volta rinuncia a interporre appello avverso la sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c. .
- 7) Le parti convengono e accettano che la presente transazione costituisce accordo avente carattere novativo del titolo costituito dalla sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (dott. Luigi Marraffino) a definizione del giudizio rubricato al n. 1445/2019 r.g.a.c. .
- 8) Ogni e qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente scrittura privata per essere opponibile alle parti dovrà essere pattuita in forma scritta con atto avente data certa successiva a quella apposta sulla presente scrittura privata.
- 9) Le parti si danno reciproco atto che per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione, interpretazione e/o risoluzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Ordinario di Cassino.
- 10) Gli oneri di un'eventuale registrazione del presente accordo saranno a carico della parte che avrà reso necessaria la registrazione stessa o che intenda avvalersi dello stesso.
- 11) Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nella presente scrittura privata corrisponde esattamente alla loro espressa volontà e la sottoscrivono in segno di accettazione, dando atto che il presente

Accordo, redatto in n. 4 originali, è composto di n. 11 articoli e n. 9
facciate.

Cassino, 24 giugno 2026

LCS

LCS

Patrizia Maraone

Comune di Cassino

in persona del Sindaco *p.t.*

dott. Enzo Salera

avv. Davide Fusaro

avv. Vanessa Apruzzese

per accettazione, autentica e

autentica e rinuncia al vincolo

rinuncia al vincolo della solidarietà

della solidarietà professionale

professionale ex artt. 13/68 L.F.

ex artt. 13/68 L.F.



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-05 - 0031315

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0031315**

Data del Protocollo: **venerdì 5 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: URGENTE TERMINE ULTIMO PER APPELLO
29.6.2026: ID PRATICA: 2019-AALL120. UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI CASSINO - CAUSA N. 1445/2019 R.G.A.C.: COMUNE DI**

MITTENTE: CASSINO C/ PATRIZIA MARAONE. SENTENZA N. 3852/2026

APRUZZESE VANESSA

VIA AMMATURO N. 32

3043 CASSINO

Note:

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO
Dott. Luigi Marraffino - Causa n. 1445/2019 R.G.
In decisione – udienza 21.11.2025**

**NOTE CONCLUSIVE
PER**

COMUNE DI CASSINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, con avv. Vanessa Apruzzese
-convenuto-

CONTRO

Patrizia MARAONE, con avv. Davide Fusaro e Pietro Fusaro
-attrice-

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

1. Con atto di citazione del 20.3.2019 la sig.ra Patrizia Maraone ha convenuto in giudizio, dinanzi l'Ill.mo Giudice di Pace adito, il Comune di Cassino, in persona del sindaco *pro tempore*, per ivi sentire accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di cui all'atto introduttivo, l'esclusiva responsabilità dell'Ente comunale - ex art. 2051 c.c. ovvero ex art. 2043 c.c. - nella determinazione causale del sinistro occorso in data 13.12.2018, con conseguenziale condanna dello stesso Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni così come quantificati nel libello introduttivo di lite.
2. La causa è stata iscritta al n. 1445/2019 r.g. e assegnata al G.I. avv. Luigi Marraffino per la trattazione.
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 12.5.2019 si è costituito in giudizio, con il patrocinio del sottoscritto difensore, il Comune di Cassino, impugnando estensivamente la domanda risarcitoria formulata in suo danno da Patrizia Maraone in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata, in fatto come in diritto, oltre che sfornita di qualsivoglia sostegno probatorio.
4. All'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa del 17.5.2019, su richiesta congiunta delle parti costituite, il G.I. ha concesso i termini ex art. 320 c.p.c. per la definitiva articolazione delle richieste istruttorie.
5. Con provvedimento del 15.11.2019, il G.I. ha ammesso la prova orale veicolata in atti dalle parti, riservando all'esito l'ammissione della c.t.u. tecnica.
6. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale con i testi Paolo Calce (vigile urbano), Francesca Recchia e Aldo Recchia (udienza del 19.2.2021), l'ing. Mario Lastoria e Giuseppe Vecchio (udienza del 27.5.2022).

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

7. All'esito dell'istruttoria orale, all'udienza del 6.9.2024 il Giudice assegnava alle parti termine di 15 gg. per il deposito di note autorizzate onde valutare l'ammissibilità della c.t.u. tecnica e/o cinematica richiesta dalle parti.
8. Con riservata ordinanza del 10.10.2025, il Giudice adito, esclusa la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha rinviato la causa all'udienza del 21.11.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione, concedendo alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note conclusive.

Tanto premesso,

il Comune di Cassino, in persona del Sindaco *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato reitera in questa sede tutte le eccezioni, deduzioni e difese formulate nei precedenti scritti difensivi, *ivi* comprese le note di udienza, e insiste per l'accoglimento delle già prese conclusioni, per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

1) Infondatezza della domanda di ristoro azionata dall'attore per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. e all'art. 2051 c.c.

Parte attrice ha formulato richiesta di risarcimento danni ex artt. 2043 c.c. ovvero 2051 c.c. nei confronti del Comune di Cassino deducendo che il giorno 13.12.2018, alle ore 10:45 circa, Aldo Recchia, mentre percorreva la Via S. Antonino in Cassino (FR) con direzione Cassino centro, alla guida del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, di proprietà dell'attrice, giunto in prossimità del civico 86, *"notava un'altra vettura a circa 50 metri di distanza che era da poco uscita fuori strada e, nel rallentare la propria andatura, perdeva il controllo del proprio veicolo, e andava ad impattare con la parte destra contro un muro posto sul lato sinistro rispetto al proprio senso di marcia"*.

Ha dedotto, altresì, che il sinistro si sarebbe verificato *"a causa della forte vischiosità del manto stradale"* e che *"la scivolosità del manto stradale (sarebbe) stata causata dalla scarsa qualità del manto bituminoso e dalla presenza di numerosi residui di segatura del taglio dei pini, avvenuto nel giorno precedente, come dimostrato dai rilievi fotografici successivi all'evento lesivo"*.

A seguito del sinistro, l'autovettura Fiat Punto avrebbe riportato *"danni alla carrozzeria, alla meccanica e all'elettronica, quantificati in € 3.496,86"*.

Sicché l'attrice ha agito in giudizio per ottenere l'integrale ristoro dei danni patrimoniali asseritamente subiti dal veicolo *de quo* in conseguenza dell'evento per cui è lite, limitandosi ad osservare - *sic et simpliciter* - che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2051 c.c., con ciò deducendo che *"l'evento lesivo (sarebbe) da attribuirsi esclusivamente all'Ente obbligato alla manutenzione della strada in oggetto"*.

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

A fronte di tali allegazioni la controparte, tuttavia, non ha fornito alla cognizione del Giudice alcun elemento, né a livello assertivo né a livello probatorio, dal quale potere inferire che sul manto stradale oggetto di indagine fossero presenti gli asseriti ‘residui di segatura del taglio dei pini’ fonte di pericolo non visibile né tantomeno prevedibile ed evitabile usando l’ordinaria diligenza, né che la scivolosità del manto stradale (sarebbe) stata causata dalla scarsa qualità del manto bituminoso”; con ciò violando il principio di diritto a mente del quale è a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11016).

Né infine ha provato che Aldo Recchia - conducente del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, di proprietà dell’attrice - nelle note circostanze di tempo e di luogo per cui è causa - mantenesse una condotta diligente ed immune da profili di colpa anche lieve, poiché conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza.

Il che equivale a dire che l’attrice non ha fornito la prova dell’esistenza di fattori estranei alla condotta di guida del conducente del veicolo Fiat Punto tg.CZ988BW, di sua proprietà, idonei ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento di quest’ultimo e l’evento lesivo; ovvero che il sinistro si è verificato a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile, la cui subitanità rendeva impossibile la sua previsione e qualsiasi tipo di intervento correttivo.

Le prospettazioni in fatto di parte attrice - già smentite dal cartolario in atti¹ - sono rimaste sfornite di prova anche all’esito dell’espletata istruttoria orale.

Si spiega.

All’udienza del 27.5.2022 l’Ing. **Mario La Storia**, dirigente dell’area tecnica del Comune di Cassino, sul capitolo n. 8 della memoria istruttoria di parte convenuta² ha infatti dichiarato: *“Vero quanto mi si legge. La strada di Via S. Antonino al momento del sinistro era in buon stato di manutenzione. Nel tratto in curva c’è un irruvidimento della pavimentazione proprio per segnalare e aumentare l’aderenza della strada. Preciso che è il tratto in curva che precede il rettilineo. Essendo la strada in forte pendenza e verificandosi spesso sinistri a causa della elevata velocità di percorrenza da parte degli automobilisti, in diversi tratti della strada di Via S. Antonino e specialmente nelle curve la pavimentazione stradale è stata irruvidita con trattamenti di scarifica dello stato di usura al fine*

¹ Cfr. memoria istruttoria di parte convenuta, all. 5 - nota prot. int. N. 459 del 14.11.2019 Ufficio di manutenzione del Comune di Cassino e comparsa di costituzione e risposta; cfr. comparsa di costituzione e risposta, all. 2- verbale degli agenti di Polizia stradale già presenti sul luogo teatro del sinistro; cfr. atto di citazione, all. 4 - documentazione fotografica stato dei luoghi)

² Memoria ex art. 320 c.p.c., capitolo n. 8: *“Vero che la Via S. Antonino n. 86 in Cassino, alla data di verifica del sinistro per cui è lite, era in buono stato di manutenzione”*,

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

di incrementare l'attrito di aderenza strada-ruota e nel contempo 'produrre' un alert acustico per il guidatore".

A domanda di parte attrice ha inoltre precisato: *"Quanto al taglio dei pini posso dire che il responsabile della manutenzione (sig. Giuseppe Vecchio) non ha fatto eseguire tagli e/o potature di piante nei giorni a ridosso del sinistro del 13.12.2018 e /o il giorno di verifica dello stesso. Mi è stato riferito che il taglio di piante e/o di pini sarebbe stato eseguito da privati".*

Tali circostanze sono state confermate anche dall'altro teste escusso all'udienza del 27.5.2022, Giuseppe Vecchio - ex dipendente comunale, responsabile dell'ufficio di manutenzione del Comune di Cassino nelle note circostanze di tempo - e trovano riscontro nella nota prot. int. n. 459 del 14.11.2019 agli atti del giudizio (cfr. memoria istruttoria di parte convenuta, all. 5), dalla quale emerge che **nel mese di dicembre 2018 il servizio di manutenzione del Comune di Cassino NON ha provveduto al taglio di pini su Via S. Antonino nei pressi del civico 44 e che "nello stesso luogo NON ci sono alberi riconducibili alla proprietà comunale".**

In proposito, va oltremodo ribadito che **gli Agenti di Polizia** già presenti sui luoghi teatro del sinistro nulla accertavano in merito all'asserita - e non provata - presenza di sostanze che potessero di fatto rendere viscido il manto stradale oggetto di indagine; così come nulla accertavano in merito alla presenza di *"residui di segatura del taglio dei pini"* (sic!). **Di contro, nel verbale si dà atto che la strada era molto scivolosa perché bagnata dalla pioggia!!!**

La presenza dei predetti residui di segatura sul manto stradale *de quo*, inoltre, è smentita *per tabulas* dalla documentazione fotografica riversata in atti dalla controparte, la quale - come detto sin dalle prime battute del presente giudizio - ritrae certamente un taglio di alberi, ma in luogo (civico 44) diverso da quello teatro del sinistro (civico 86) e a ridosso di una stradina di accesso ad una abitazione privata (atto di citazione, all.4). Sul punto, merita ribadire che il civico 44 della Via S. Antonino dista circa 1,5 Km dal luogo teatro del sinistro (Via S. Antonino 86; cfr. memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta, all. 7).

E ancora.

Detta circostanza, invero, non è stata "segnalata/denunciata" neppure da Aldo Recchia che, al momento di accadimento dell'evento dannoso agli Agenti dichiarava: *"mentre percorrevo via S. Antonino con direzione verso Cassino, giunto in prossimità del civico 86, poco dopo aver percorso una semicurva, notavo la presenza di una macchina della Polizia ferma sul lato destro (ndr lato di percorrenza del Recchia), nel rallentare la marcia improvvisamente la mia auto sbandava verso sinistra, ruotava di 180 gradi e urtava contro un muro in cemento. Preciso che presumibilmente l'auto sbandava a causa del manto stradale molto viscido che rendeva il veicolo incontrollabile"* (cfr. Verbale di accertamento -Dichiarazione dei protagonisti).

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

Il sig. Recchia, dunque, non ha indicato la causa che avrebbe determinato il sinistro per cui è lite, rimanendo nel 'campo' delle ipotesi.

All'udienza del 19.2.2021, ascoltato in qualità di teste di parte attrice, ha inoltre 'escluso' che la presenza dei residui di taglio di pini, ove presenti sul manto stradale della Via S. Antonino n. 86, presentassero i caratteri tipici dell'insidia o trabocchetto, fonte di responsabilità ex art. 2043 c.c., ovvero che rappresentassero una situazione caratterizzata dall'elemento obiettivo della "non visibilità" e da quello della non avvistabilità in tempo utile ("non prevedibilità") e "non evitabilità" del pericolo.

Invero ha dichiarato: *"io la strada la conosco perché la percorro quasi tutti i giorni per andare a Cassino ... posso dire che già i giorni prima del sinistro c'era stata la potatura dei pini, che sull'asfalto, erano presenti rami, segatura, olio della catena della motosega. Non so chi ha fatto i lavori di potatura".*

Sicché non è ipotizzabile che il conducente del veicolo Fiat Punto - ben conoscendo lo stato dei luoghi - non potesse antivedere l'esistenza della lamentata "insidia" e, dunque, scongiurare l'evento dannoso per cui è causa.

Fermo quanto precede, per mero scrupolo difensivo si osserva che quand'anche sul manto stradale oggetto di causa ci fosse stata la pretesa segatura da taglio dei pini - il che ovviamente si esclude - **detta segatura, stando a quanto dichiarato da un altro teste di parte attrice - era presente sul lato opposto rispetto a quello di guida di Aldo Recchia.**

All'udienza del 19.2.2021, il teste di parte attrice **Francesca Recchia** ha dichiarato:

"Sono la figlia di Patrizia Maraone, parte attrice, proprietaria dell'auto. Posso riferire sulla dinamica del sinistro in quanto trasportata sulla autovettura Fiat Punto, di mia madre, condotta da mio fratello Aldo Recchia. Noi percorrevamo la strada di Via S. Antonino provenienti da Via Sprumaro verso Cassio centro. Posso dire che la strada la percorriamo spesso e che la conosco bene ... Noi non abbiamo visto subito la polizia perché eravamo in curva. Aveva appena smesso di piovere. C'erano rami e segatura di pini sul lato sinistro (si legga: lato opposto) rispetto a quello nostro di percorrenza. Da quel lato posso dire che c'è una abitazione privata con viale/strada di accesso. Posso dire che già il giorno prima dell'evento dannoso c'erano rami e segatura di pini presenti sul luogo del sinistro."

Va inoltre osservato che a fronte della lamentata pericolosità del manto stradale, non risulta che il giorno 13 dicembre 2018, in loco, si siano verificati altri episodi dannosi a causa delle lamentate anomalie.

Circostanza oltremodo singolare avendo a mente che - come dedotto dall'odierna concludente sin dalle prime battute del presente giudizio e non *ex adverso* contestato - la strada di Via S. Antonino

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

(pieno centro abitato) costituisce la principale (oltre che più breve) strada di collegamento tra le abitazioni site in Località Cervaro, ivi compresa la via Sprumaro ove risiede Aldo Recchia, con il centro della città martire.

Trattasi, quindi, di una strada molto frequentata e trafficata non solo per il motivo anzidetto, ma anche perché su di essa insistono attività commerciali, centri ricreativi, una scuola, nonché attraversamenti pedonali oltre che gli accessi alle abitazioni private ovvero a stradine secondarie.

Pertanto, **qualora vi fosse stata la presenza delle lamentate anomalie, certamente si sarebbero verificati altri eventi dannosi in quel medesimo giorno e nello stesso luogo. Il che non è accaduto.** Facile la conseguenza a trarsi.

Nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in giudizio sul manto stradale oggetto di indagine non vi era alcun agente esterno la cui scivolosità rendesse operante una pericolosità (intrinseca o ab esterno indotta) dello stesso.

Sicché è escluso che nel caso di specie sussistano i presupposti per poter affermare la responsabilità del Comune di Cassino ex art. 2043 c.c.

Così come è escluso che sussistano in fattispecie i presupposti per ricondurre la responsabilità dell'evento dannoso oggetto di causa ex art. 2051 c.c. al Comune di Cassino, proprietario della strada teatro del sinistro, sul rilievo che neanche all'esito della prova orale v'è prova che:

a) il sinistro per cui è lite si sia verificato su un tratto di strada che si presenta in uno scarso stato di conservazione.

All'udienza del 27.5.2022 l'Ing. Mario La Storia ha infatti dichiarato: *"Vero quanto mi si lege. La strada di Via S. Antonino al momento del sinistro era in buon stato di manutenzione. Nel tratto in curva c'è un irruvidimento della pavimentazione proprio per segnalare e aumentare l'aderenza della strada. Preciso che è il tratto in curva che precede il rettilineo. Essendo la strada in forte pendenza e verificandosi spesso sinistri a causa della elevata velocità di percorrenza da parte degli automobilisti, in diversi tratti della strada di Via S. Antonino e specialmente nelle curve la pavimentazione stradale è stata irruvidita con trattamenti di scarifica dello stato di usura al fine di incrementare l'attrito di aderenza strada-ruota e nel contempo 'produrre' un alert acustico per il guidatore";*

b) nei giorni a ridosso del sinistro del 13.12.2018 e/o il giorno di verifica dello stesso il Comune convenuto abbia eseguito o autorizzato (anche a privati) tagli e/o potature di piante.

Tale circostanza - come detto - è stata confermata all'udienza del 27.5.2022 dal teste di parte convenuta, Giuseppe Vecchio (responsabile dell'ufficio di manutenzione del Comune di Cassino), trovando riscontro nella nota prot. int. n. 459 del 14.11.2019 agli atti del giudizio dalla quale emerge che nel mese di dicembre 2018 il servizio di manutenzione del Comune di Cassino NON

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

ha provveduto al taglio di pini su Via S. Antonino nei pressi del civico 44 e che “nello stesso luogo NON ci sono alberi riconducibili alla proprietà comunale”;

- c) sul tratto di strada teatro del sinistro, vi fosse la presenza di fattori esterni idonei a rendere pericoloso il manto stradale; **di contro, nel verbale si dà atto che la strada era molto scivolosa perché bagnata dalla pioggia!!!.**

Ciò solo basta ad escludere la prospettata responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Cassino per l'evento dannoso dedotto in giudizio.

Ad ogni buon conto si osserva che quand'anche sul manto stradale fosse stata presente una sostanza 'scivolosa' - così come dichiarato dal teste Aldo Recchia (figlio della attrice) all'udienza del 19.2.2021 - il che si esclude recisamente non essendovene prova in atti (cfr. verbale degli Agenti di Polizia), è evidente che siffatta situazione si è verificata nell'immediatezza del sinistro in discorso, esplicando la propria potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

Il che equivale a dire che l'Ente convenuto andrà esente da qualsivoglia responsabilità avendo a mente che per granitica giurisprudenza *“l'ente proprietario non può considerarsi responsabile allorché si verifichi una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze e l'evento dannoso si sia verificato prima che abbia potuto rimuovere la situazione di pericolo, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi”* (Cass. 29632/2024; Cass. 8306/2024; Cass. 31949/2023; Cass. 34790/2021; Cass. 6826/2021; Cass. 11096/2020; Cass. 16295/2019; Cass. 6703/2018; Cass. 2480/2018).

La responsabilità del custode, ex art. 20251 c.c., è infatti esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un “caso fortuito” riconducibile al profilo causale dell'evento, vale a dire quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento assumendo il carattere del c.d. “fortuito autonomo”, ovvero quando si versi nei casi in cui la “cosa” sia stata resa-fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale, c.d. “fortuito incidentale”, e, quindi, imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. Cass. Civ., sez. III, 5807/2017; Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ., sez. III, 28 novembre 2007, n. 24739; Tribunale Bari, sez. III, 02 ottobre 2008, n. 2233; Tribunale Bari, sez. III, 31 marzo 2008, n. 814).

Sicché ne deriva, anche sotto tale ulteriore profilo, l'assoluta infondatezza della domanda attorea che come tale andrà integralmente disattesa.

2. Sulla responsabilità di Aldo Recchia.

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

A fronte dell'inesistenza dell'invocato elemento di pericolosità del manto stradale di cui si discute, l'evento dannoso deve ritenersi dovuto al comportamento dello stesso danneggiato, fungendo la *res (id est manto stradale)* da mera occasione e non causa dei danni lamentati dall'attrice.

Con altro dire la condotta gravemente imprudente del Recchia integra il c.d. "fortuito incidentale", il fatto cioè o l'elemento del tutto estraneo e occasionale che ha reso la cosa in custodia fattore eziologico dell'evento dannoso e che pertanto esclude l'imputabilità ex art. 2051 c.c. (ed "a fortiori" quella ex art. 2043 c.c.) dell'evento stesso in capo al gestore/proprietario della cosa stessa. La bontà di tali rilievi è confermata dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice - Aldo e Francesca Recchia (figli dell'attrice), rispettivamente conducente e terzo trasportato del veicolo Fiat Punto rimasto coinvolto nel sinistro per cui è lite - che confermano che l'evento dannoso si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente, il quale ben consapevole delle pretese condizioni della strada non uniformava la sua condotta di guida alle note circostanze di luogo e di tempo (così Aldo Recchia all'udienza del 19.2.2021: *"la strada era bagnata. Ha piovuto abbastanza prima del sinistro; ha piovuto abbastanza per far succedere quello che è successo"*), anzi superando il limite di velocità (30 m/h) vigente sul tratto di strada oggetto dell'evento dannoso.

All'udienza del 19.2.2021, **Francesca Recchia** ha dichiarato: *"posso riferire sulla dinamica del sinistro, in quanto trasportata sull'autovettura Fiat Punto di proprietà di mia madre, condotta da mio fratello Aldo Recchia. Noi percorrevamo la strada di Via S. Antonino provenendo da Via Sprumaro verso Cassino centro. Posso dire che la strada la percorriamo spesso e che la conosco bene. Posso dire che la strada è in forte discesa, curve molto strette, ci sono dossi ... è presente la cartellonistica stradale di limite di velocità, non ricordo di quanto ... è vero che quel giorno è intervenuta la polizia stradale per un precedente incidente. Preciso che la Polizia era già presente su quel tratto di strada prima del nostro arrivo. Non abbiamo visto subito la Polizia perché noi eravamo in curva. Aveva appena smesso di piovere ... Mio fratello viaggiava alla velocità di 50 km/h sapendo che la strada è pericolosa".*

E ancora.

All'udienza del 19.2.2021, **Aldo Recchia** ha dichiarato: *"il 13.12.2018 viaggiavo alla guida del veicolo Fiat Punto di proprietà di mia madre, erano circa le 10:00/11:00. Percorrevo la via S. Antonino, proveniente da Via Sprumaro con direzione Cassino centro. La strada ha una pendenza in discesa considerevole con direzione verso Cassino. Sono presenti cartelli stradali con limite di velocità di 30 km/h. Io la strada la conosco perché la percorro quasi tutti i giorni per andare a Cassino. Posso dire che quel giorno viaggiavo ad una velocità di 20 km/h (!!!). La Polizia si era fermata circa 20 metri prima del sinistro che ha preceduto il mio. Ho visto la Polizia sulla curva,*

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

perciò non ho fatto in tempo ad arrestare la marcia. Appena ho toccato il freno la macchina ha fatto testa-coda finendo contro il muro di recinzione dell'abitazione privata posta sul lato sinistro della strada, lato opposto a quello di mia percorrenza ... Preciso che ho visto prima la Polizia e l'altro sinistro ... la strada era bagnata. Ha piovuto abbastanza prima del sinistro; ha piovuto abbastanza per far succedere quello che è successo”.

Le summenzionate dichiarazioni, valutate unitamente a tutti gli altri elementi di fatto (i.e. peculiarità della strada) siccome documentati dal Comune di Cassino (in particolare, cfr. all. 4 - memoria ex art. 320 c.p.c. di parte convenuta), consentono dunque di predicare come nel caso di specie l'evento dannoso per cui è lite sia ascrivibile al fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo Fiat Punto di proprietà dell'attrice per effetto del principio di autoresponsabilità, normativamente segnato dal primo comma dell'art.1227 c.c., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

Il che equivale a dire che il conducente del veicolo Fiat Punto, usando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. ben avrebbe potuto scongiurare l'evento dedotto in giudizio adottando una condotta di guida prudente e particolarmente moderata in forza del combinato disposto degli articoli 142 e 141 del C.d.S., tenuto conto delle peculiarità della strada (strada urbana con unica carreggiata, a doppio senso di marcia, in discesa con direzione Cassino Centro, sulla quale è imposto per l'intero tratto stradale un limite di velocità di 30km/h, curvilinea e presenza di intersezioni a 'T'; cfr. comparsa di costituzione e risposta, all. 1) e della particolare pericolosità della stessa, e ciò in virtù anche della copiosa pioggia caduta nel giorno del sinistro.

Del resto che Aldo Recchia nelle note circostanze di luogo e di tempo avesse una condotta di guida contraria alle più elementari prescrizioni dettate dal codice della strada emerge anche dal verbale redatto dagli Agenti di Polizia già presenti sui luoghi del sinistro, i quali hanno constatato a carico del Recchia l'infrazione dell'art. 141, comma 2 c.d.s..

Sul punto, rinviando a quanto già ampiamente dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4 ss.), non appare necessario dilungarsi ulteriormente anche in considerazione delle risultanze della istruttoria espletata, che hanno corroborato le prospettazioni in fatto della parte convenuta in ordine alla condotta colposa del Recchia nel determinismo del sinistro per cui è lite.

Basti qui ribadire - a confutazione di quanto pretestuosamente dedotto dalla attrice nelle note autorizzate del 17.9.2024 in punto di efficacia probatoria dell'atto pubblico - che l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Le Sezioni Unite della Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. sentenza 24 luglio 2009 n. 17355 (conforme, Cass. SS. UU. N 12545/1992) hanno enunciato il principio di diritto a mente del quale ***“l’efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali”***.

Nel caso di specie, dal verbale di cui si discorre non emerge - contrariamente a quanto marchianamente asserito dalla controparte - che gli Agenti abbiano accertato la presenza di fattori esterni idonei a rendere pericoloso il manto stradale (esempio: macchia di olio, muschio, presenza di ghiaccio etc.); né danno conto della condotta di guida del Recchia, anche in punto di velocità. Molto genericamente gli Agenti affermano che la strada era pericolosa - escludendo per ciò solo che la condotta di guida del Recchia versasse in uno stato di illecito e che potesse costituire di per sé causa dell'evento dannoso - per cui ritenevano non opportuno elevare la contestazione per violazione dell'art. 141, comma 2, c.d.s.

È dunque evidente che le valutazioni degli Agenti verbalizzanti sono del tutto ininfluenti ai fini del decidere e men che meno per assumere l’efficacia fidefacente propria degli atti pubblici - *ex adverso* reclamata - avendo a mente che esse si risolvono in meri apprezzamenti personali.

Ad ogni buon conto, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova (fra le tante Cass. 13 giugno 2014, n. 13485).

Ferme le superiori deduzioni, entrando *in medias res*, si ribadisce che qualora il Recchia avesse effettivamente viaggiato ad una velocità inferiore ai 30 km/h - siccome dichiarato all’udienza del 19.2.2021 - adeguandola alle circostanze del caso del concreto (i.e. al manto stradale bagnato per la pioggia), dopo aver avvistato, a circa 50 metri di distanza dal punto in cui si trovava, l’altro sinistro sarebbe stato in grado di compiere - ex art. 141, comma 2, cds - tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del Fiat Punto su cui viaggiava, senza le irreparabili e lamentate conseguenze³.

³ La Suprema Corte - rigettando il ricorso del danneggiato - ha enunciato il principio di diritto a mente del quale "il conducente di un veicolo ... deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo ... Pertanto,

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

Tanto si deduce sulla scorta della relazione tecnica del CT di parte convenuta, ing. Mario Lastoria, che ha concluso che *“il veicolo coinvolto nel sinistro necessitava di uno spazio di arresto programmato di 15 m (rectius 14,16 m) con le condizioni circoscritte alla data del sinistro”*.

A ciò si aggiunga, che in tema di responsabilità del conducente (art. 2054 c.c.) la giurisprudenza di legittimità ha sempre ricostruito la fattispecie in termini di responsabilità presunta da cui il conducente può liberarsi fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale prova liberatoria non va intesa nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti, della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi con riferimento alle circostanze del caso concreto (Cass. Civ. 29 aprile 2006, n. 10031).

Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto e men che meno provato che Aldo Recchia, nelle note circostanze di luogo e di tempo, abbia adoperato tutte le misure necessarie e sufficienti sì da scongiurare o quanto meno limitare il verificarsi dell'evento; ovvero l'attrice non ha dedotto, né provato che Aldo Recchia percorresse la Via S. Antonino ad una velocità inferiore ai 30 km/h ovvero ad una velocità adeguata alle circostanze del caso concreto (pioggia).

Vero è, invece, che Aldo Recchia alla guida del veicolo Fiat Punto, mentre percorreva la via S. Antonino ad una velocità non adeguata (in ogni caso superiore ai 30 km/h) confidando nella propria capacità di controllare l'azione per avere perfetta conoscenza dei luoghi, giunto *“in prossimità del civico 86, poco dopo aver percorso una semicurva”* (cfr. Verbale di accertamento - Dichiarazione dei protagonisti) avvedendosi della *“presenza di una macchina della Polizia ferma sul lato destro”* tentava una brusca manovra di arresto della marcia, con ogni probabilità proprio per evitare una contravvenzione al codice della strada.

La prospettazione dei fatti di causa sì come ricostruita consente di affermare, senza tema di smentita la sussistenza, in fattispecie, di un nesso eziologico tra la condotta di guida imprudente, negligente ed imperita del Recchia e la verifica del sinistro che ci occupa.

Concludendo, a fronte dell'insussistenza dell'invocato elemento di pericolosità, non essendo di certo sufficiente ai fini della prova del nesso eziologico il riferimento alla presenza di una pretesa (non provata) insidia stradale, l'evento dannoso dovrà essere imputato al comportamento della stessa danneggiata (e per lei, al comportamento del conducente del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, nelle

l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza (i.e. inosservanza delle norme che regolano la circolazione stradale), con la conseguenza che ... egli resta gravato dal/ 'onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili" (Cass Civ. 310 marzo 2010n. 7804; Cass. 23 maggio 2006 n. 12108, conf. Cass. 21 settembre 2007, con riferimento all'art. 149 codice della strada del 1992).

note circostanze di luogo e di tempo), fungendo *la res* da mera occasione e non causa delle lesioni lamentate dall'istante.

In virtù di tali rilievi, la domanda di parte attrice andrà inesorabilmente rigettata avendo a mente che le avverse allegazioni - assertive generiche e contraddittorie - non hanno trovato riscontro probatorio alcuno all'esito dell'istruttoria orale, con ogni conseguenza a carico di parte attrice anche in merito alle spese di lite.

3) IN PUNTO DI QUANTUM DEBEATUR

Ferme restando le superiori deduzioni, da ritenersi assorbenti ed idonei ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico della conchiudente, per mero tuziorismo, si contesta l'entità dei danni lamentati, risultati non solo *ictu oculi* eccessivamente sproporzionati e *in toto* incompatibili con il sinistro per cui è lite, ma anche sforniti di riscontro probatorio.

L'attrice infatti assume che il proprio veicolo avrebbe subito danni alla carrozzeria, alla meccanica e all'elettronica, quantificati in € 3.496,86, producendo a sostegno della domanda un preventivo di riparazione neppure redatto su carta intestata (sic!).

Sul punto non potrà inoltre trascurarsi che per consolidato orientamento giurisprudenziale la mera allegazione del "*preventivo di riparazione del veicolo redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova di cui costituisca un riscontro; in mancanza di tali ulteriori elementi, esso non è che una valutazione e, come tale, assolutamente inidoneo a stimare un danno*", in quanto trattasi di un atto di parte formatosi in assenza di contraddittorio.

Tale orientamento è stato confermato dalla S.C. con la recente ordinanza n. 36900/2021 a mente della quale "*in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur*".

Né si potrà, nel caso concreto, ricorrere alla valutazione equitativa del danno essendo del tutto assente la prova della sua esistenza (cfr. Tribunale di Milano, sentenza del 28.9.2021, n. 2258).

La valutazione equitativa presuppone infatti che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), ossia "*la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata*" (Cass. 04/04/2017, n. 8662).

Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447).

Pertanto, poiché l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. che incombe su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno, in virtù del principio *onus probandi incubit ei qui dicit*, non è stato assolto

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

dall'attrice, anche sotto tale ulteriore profilo la domanda risarcitoria dovrà essere integralmente disattesa.

PQM

Il **Comune di Cassino**, in persona del Sindaco *pro tempore*, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato insite per l'integrale accoglimento delle già prese conclusioni.

Cassino, 21 novembre 2025

avv. Vanessa Apruzzese

Messaggio di posta certificata

Il giorno 29/05/2026 alle ore 16:20:03 (+0200) il messaggio con oggetto "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "avvfusarodavide@pec.it" ed indirizzato a:

- servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
- vanessa.apruzzese@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260529162003.55310.402.1.1@pec.aruba.it

Certified mail message

On 29/05/2026 at 16:20:03 (+0200) the message with subject "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by "avvfusarodavide@pec.it" and addressed to:

- servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
- vanessa.apruzzese@pec.it

The original message is included as an attachment.

Message identifier: jpec1312.20260529162003.55310.402.1.1@pec.aruba.it

Sentenza n. 382/2026 pubbl. il 18/05/2026

RG n. 1445/2019

Repert. n. 358/2026 del 19/05/2026



Sentenza n. cronol. 3518/2026 del 18/05/2026

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

DI CASSINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ruolo Gen. n.1445/2019

Repertorio _____

Il **Giudice di Pace** di Cassino dott. **Luigi Marraffino** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1445/2019 del **Ruolo Generale**,

TRA

Maraone Patrizia, nata a Cassino il 19-11-1966, rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce alla citazione dall' **Avv. Pietro Fusaro e Davide Fusaro** ed elettivamente domiciliato in Cassino alla via D' Annunzio n.9

-Parte attorea

CONTRO

Comune di Cassino, in persona del Sindaco pt. , rappresentato e difeso dall' **Avv. Vanessa Apruzzese** e domiciliato in Cassino alla via Ammaturo n.32

-Parte Convenuta

Ad oggetto: risarcimento danni

Riservata in decisione all' udienza del 21 novembre 2025

Conclusioni come da verbale del 21 novembre 2025 , in atti, che si ha qui integralmente riportato e trascritto.

Preliminarmente va detto che:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma II, L. n. 69/2009, "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano gli artt. 132, 345 e 616 c.p.c. e l'art. 118 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile, come modificati dalla presente legge";
- b) la richiamata legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Ciò premesso, al presente giudizio si applicano le nuove norme di cui sopra e, pertanto, non si rende necessario riportare lo svolgimento del processo, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., limitandosi la decisione all'esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto.

Motivi della decisione.

La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.

A parere di questo Giudicante nel caso de quo sono applicabili le norme relative alla responsabilità per cose in custodia, prevista e disciplinata dal codice civile all' art. 2051 c.c.

Ai fini dell'applicabilità della responsabilità da cose in custodia è necessario il potere di fatto sulla cosa, quale appunto la custodia, intesa come potere di controllo sulla stessa e, pertanto, la capacità di eliminare i pericoli da essa derivanti. Il danneggiato, in ogni caso, deve fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del

rapporto di custodia mentre il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Ed invero la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

Il custode è responsabile oggettivamente sulla scorta del mero rapporto di custodia, a prescindere dalla colpa e dalla diligenza nel sorvegliare il bene. In altri termini, una siffatta responsabilità risulterebbe ravvisabile, ferma restando l'esclusione per le esimenti di cui appresso, a prescindere dalla negligenza o, in generale, dalla colpa del custode.

Si tratta di una conclusione che risale almeno alla Cass. 20/05/1998, n. 5031, in base alla quale: – quanto al fondamento della responsabilità, l'art. 2051 cod. civ. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l'esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio della vigilanza sulla cosa; – quanto all'onere della prova, ove sia applicabile l'art. 2051 cod. civ., il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo; – quanto all'ambito di applicazione, la norma in esame trova applicazione in tutti i casi in cui il danno è stato arrecato dalla cosa, direttamente o indirettamente; non è applicabile solamente quando la cosa ha avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno.

La Corte evidenzia come il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no; la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo, viene a svolgere un ruolo sempre maggiore di attiva

interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante ed esclusiva, in cui cioè l'apporto concausale della condotta dell'uomo è persino assente; quanto alle caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè alla sua idoneità a cagionare situazioni di probabile danno (pericolosità): a partire dalle fattispecie in cui essa non presenta rischi derivanti dall'interazione con l'uomo, via via fino a quelle in cui il funzionamento o il suo stesso modo di essere comporti di per se stesso, per le modalità sue normali, il rischio (cioè, la probabilità ragionevole) di una conseguenza dannosa con chi viene in contatto con la cosa custodita..

In relazione al riparto dell'onere probatorio l'art. 2051 cc impone, in sostanza, al danneggiato di fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia; il custode, dal canto suo, è tenuto a provare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

Emblematica ed esplicativa è la recente sentenza della Cassazione, la . n. 2482/2018, che afferma che i principi di diritto da applicare alla fattispecie possono così ricostruirsi: a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»; b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»; c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere»; d) «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227 cod. civ., primo comma; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve

considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale».

Orbene partendo da tali principi e applicandoli al caso de quo, va detto che la domanda attorea va accolta.

Parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti in data 13-12-2018 alle ore 10,45 circa lungo la via S. Antonino di Cassino, alla propria autovettura Fiat Punto tg. CZ988BW causa il manto stradale reso viscido causa la presenza di residui di segatura derivata dal taglio di acuni pini, avvenuta il giorno precedente, presenti sulla carreggiata e non rimossi.

Nel corso dell'istruttoria con la prova testimoniale raccolta e relazione di servizio dei CC presenti sul posto, è stata fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia. Leggasi in tal senso le testimonianze del teste Francesca Recchia, teste oculare del fatto.

Il custode della strada (Società autostrade per l' Italia Spa) dal canto suo, non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore.

In merito alla quantificazione dei danni, motivi di economia processuale hanno sconsigliato il ricorso ad una consulenza tecnica estimativa e per la liquidazione del danno si può ricorrere ad una valutazione equitativa ex. art. 1226 c.c.

Il potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., consiste nella possibilità del giudice di ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare.

Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale (Cass. III, sent. 17492 del 9-8-2007).

La Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1636, ha affermato che il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni, anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento. Tale facoltà può essere esercitata d'ufficio pure dal giudice di appello. E ancora: la Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29330, ha chiarito che la valutazione equitativa del danno – ai sensi dell'art. 1226 c.c. – espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., non può sopperire a un difetto di prova circa la ricorrenza del danno, ma soccorre sussidiariamente ove, provato il danno, sia difficile o impossibile quantificarlo. La stessa, pertanto, è subordinata, da un lato, alla

Sentenza n. 382/2026 pubbl. il 18/05/2026

RG n. 1445/2016

Repart. n. 358/2026 del 19/05/2026

Sentenza n. cronol. 8518/2026 del 18/05/2026

condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza del danno e non esonera la parte di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno.

Utile strumento per giungere a tale quantificazione rappresenta, sicuramente, il preventivo agli atti.

Sul punto va anche detto che il preventivo di spesa delle riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato, costituisce giudizio tecnico di valutazione e può fungere da prova utilizzabile, unitamente ad altri elementi, al fine di pervenire alla liquidazione, se del caso, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. Ciò richiede che il preventivo sia sufficientemente dettagliato e sia riscontrabile la rapportabilità di esso ai danni, esattamente individuati, cagionati dal sinistro. (Corte d'Appello di Roma - Sez. 3, Sen. n. 4978 del 10 ottobre 2012).

Nel caso de quo, il preventivo agli atti presenta tali requisiti.

Tutto ciò premesso si ritiene che i danni riportati dall'auto di parte attrice, in forza del preventivo versato in atti, possano essere quantificati in via equitativa in complessivi € 2500,00.

La suddetta somma andrà rivalutata secondo indici ISTAT e sulla somma rivalutata vanno aggiunti gli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo: ciò perché vertendosi in ipotesi di credito risarcitorio, e quindi di valore, deve operarsi la rivalutazione all'attualità di detto importo.

Nessuna altra somma è dovuta per carenza di idonea prova

Le spese seguono la soccombenza tra attore e parte convenuta e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M,

Il Giudice di Pace di Cassino, decidendo sulla domanda proposta da Maraone Patrizia, così provvede:

- 1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino ;
- 2) Condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;
- 3) Condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Cassino 15 maggio 2026

Il Giudice di Pace

(Dott. Luigi Marraffino)

STUDIO LEGALE FUSARO

Corso della Repubblica n. 5 – 03043 CASSINO (FR)

Pec: avvfusarodavide@pec.it

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Davide Fusaro, codice fiscale: FSRDVD93E05A486D, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod. quale difensore della sig.ra Patrizia Maraone nel procedimento civile n. 1445/2019 RG GdP di Cassino, con il presente atto

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

- Sentenza n. 382/2026 – si veda file in pdf denominato “depositoMinutaSentenzaSemplificata.pdf”;
ai seguenti destinatari:

COMUNE DI CASSINO (C.F. 81000310607), in persona del Sindaco p.t., con sede in Cassino, 03043, in Piazza De Gasperi, trasmettendone copia all'indirizzo pec: servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it estratto dai registri pubblici.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Davide Fusaro attesta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le copie informatiche dei file sopra indicati sono conformi agli originali estratti e depositati nel fascicolo n. 1445/2019 GdP Cassino.

Cassino, lì 29.05.2026

Documento firmato digitalmente

Avv. Davide Fusaro

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 19.2.2021

È comparsa per il Comune di Cassino, l'av. Urbano Ignazio la quale
preliminariamente si ripete agli scritti difensivi in atti, insistendo per l'integ-
rale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. L'av. Ignazio esibisce
e deposita atti di intimazione ai Testimoniare ritualmente ratificati e
chiede procedersi all'esussione dei Testi presenti in aula. Sono presenti
altresi per l'attore, gli avv. Ti. Petta e Danilo Fusaro, i quali si riportano
agli scritti difensivi in atti, insistendo per l'integrale accoglimento delle
più precise conclusioni. Gli avv. Ti. Fusaro esibiscono e depositano atto di citazione
ai Testimoniare e chiedono procedersi all'esussione dei Testi ritualmente
intimati e presenti in aula.

È presente per parte convenuta il Teste, Ugo Urbano Bolo Calce, nato a
Sant'Elia Fiumerapido il 26.1.1960, residente in Sant'Elia Fiumerapido,
Via Miveto 592, identificato a mezzo Territorio stesso del Comando
dei Vigili Urbani di Cassino, rilasciata in data 10.7.2012. Prestato il
giuramento di verità dichiara: Sono dipendente del Comune di Cassino, con
funzione di Addetto al Maresciallo della Polizia Municipale dal 1984 in tutt'oggi.
Add. Cassino lo stato dei luoghi oggetto dell'accadimento del sinistro
perché possiamo spesso quando sono in servizio, nel normale espletamento
dell'attività di controllo del Territorio.

Sul capitolo 1) della memoria istruttoria ex art. 320 cpc (Giudizio
del 15.11.2019) Adz. « Confermo quanto mi si legge ».

Sul capitolo 2) della memoria istruttoria ex art. 320 cpc (Giudizio
del 15.11.2019) Adz. « posso confermare che il tratto del viale su
cui viaggiava Aldo Berchio alla guida del veicolo di proprietà dell'
attore, nella direzione di Sant'Antonio dal verso Cassino Centro è in
discesa ».

Sul capitolo 3) della memoria istruttoria ex art. 320 cpc (Giudizio
del 15.11.2019) Adz. « è vero quanto mi si legge. Sul tratto di strada
oggetto dell'evento dannoso sussiste un limite di velocità di 30 km/h.
E poiché il Passo d'Arco perché su questo stesso tratto di strada esiste
la cartellonistica di strada a senso unico. Se non ricordo male c'è un

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 19.2.2021

dessa, affinché nella vicinanza del Bar/baccidromo Pazzo riferisce che un paio di giorni fa mentre era in servizio ha constatato che il desso è stato rimesso, forse dal residente e di certo non per decisione del Comune di Cassino.

Sul Capitolo 4): Pazzo riferisce che sui luoghi ci sono accessi ad abitazioni private. Pazzo dice che circa risorante e l'Associazione EC-Volontari D'Italia V.d.S. ma non sa dire esattamente a che distanza da Pizzo del Servizio, certamente vicino.

Sul Capitolo 5): « Vero quanto mi si legge »

Sul Capitolo 6): « Non posso dire quanto dista esattamente il vicino 86 dal vicino 144 »

Sul Capitolo 7): « Non posso dire quanto dista esattamente »

LCS

Adde su domanda della controparte: « Posso dire che sulla strada si verificano incidenti, spesso causati dal manto stradale bagnato a causa delle piogge. È vero che il Comune è intervenuto più volte per praticare il manto stradale per renderlo meno scivoloso »

Adde su domanda di parte controparte: « Non so dire se in data 13.12.2018 avesse programmato un taglio di alberi adiacenti la strada, luogo del Servizio. Se il Comune programma il taglio di alberi si occupi anche per il tramite dell'Ufficio manutenzione anche della messa in sicurezza della strada, poiché se imprese appaltatrici e privati debbono richiedere preventivo autorizzazione per accedere al taglio »

LCS

Viene introdotta, il Teste di parte attore, Francesco Pierchio, nato a Cassino il 14.10.1999, residente in Celano, nella Via Spumaro 98, identificata a mezzo carta di identità n. 1146718338 rilasciata dal Comune di Cerebri, in corso di validità. Prestato l'impegno di vita alichiato con la foglia di Patrizio Morcione, parte attore, proprietario dell'auto Pazzo riferisce sul bar elemmbar del Servizio, in quanto, ha speso sull'autorettura.

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 19.2.2021

F. F. Fiat Punto di proprietà di mia madre, condotta dal mio fratello
Abd. Pecchia. Noi percorremmo la strada di Via S. Antonino partendo
da Via Spumaro verso Cassino Centro. Posso dire che la strada ha pendenza
non spessa e che noi correvamo bene. Posso dire che la strada è in forte discesa,
con molte strade, ci sono dossi stradali, non avendo passaggi pedonali, è
presente la caratteristica stradale di limite di velocità, non ricordo al
quanto. Ab.

Abd. «La strada oggetto dell'evento dannoso è scivolosa e si verificano
spesso incidenti, forse una volta al mese.»

Abd. «È vero che quel giorno è intervenuta la polizia stradale per
un precedente incidente. Però che la polizia era già presente e che
quel tratto di strada prima dell'incidente, arrivo. Non abbiamo visto
subito la polizia perché noi eravamo in curva. Avevo appena smesso
di parlare. C'erano xami e seguitava di pari sul lato sinistro rispetto
a quello di nostra percorrenza. Da quel lato posso dire che c'è un'abitazione
privata con viale fiancheggiato di fossato. Posso dire che già il giorno
prima dell'evento dannoso c'erano xami e seguitava di pari presenti
sul luogo dell'incidente. Mio fratello viaggiava alla velocità di 50 km/h
sapendo che la strada è pericolosa.

LCS.

Francesco Pecchia

Viene interpellato il secondo teste di parte attore, Aldo Pecchia, nato a Cassino,
il 27.7.1994 e residente in Cassino, Via Spumaro n. 90, identificato al
mezzo cartella di identità n. AV4260444 rilasciata dal Comune di Cassino
in corso di validità. Presta l'impegno di vero dichiarare sotto la fede
dell'attore, Patrizia Riccardi.

Abd. «È vero che il 13.12.2018 viaggiavo alla guida del veicolo
Fiat Punto di proprietà di mia madre, erano circa le 10:00/11:00.
Percorrevamo la strada di Via S. Antonino, partendo da Via Spumaro
con direzione Cassino Centro. La strada ha una pendenza in discesa
considerabile con direzione verso Cassino. Sono presenti cartelli stradali

Aldo Pecchia

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 19.2.201

con limite di velocità di 20 km/h. Prima c'era un dossi, intendo prima del luogo del sinistro. Prima del luogo del sinistro c'è un arredo per anziani e una sede della protezione civile. C'è una strada per laterale sulla sinistra e altre su entrambi i lati della strada di percorrenza. Io la strada la conosco perché la percorro quasi tutti i giorni per andare a scuola. Posso dire che quel giorno viaggiavo ad una velocità di 20 km/h comunque nel rispetto del limite. In prossimità della curva/semicircolo che andavo verso sinistra, e mi che mi limitavo la visuale, ho visto la pattuglia della Polizia che redigeva verbale di intervento per un precedente sinistro. Anche la precedente macchina evento del primo sinistro (rispetto al mio) è usata da solo di strada.

Adx: La Polizia si era fermata circa 20 metri prima del sinistro che ha preceduto il mio, per redigere il verbale. Ho visto la Polizia sulla strada, perciò non ho fatto in tempo ad arrestare la marcia. Appena toccato il freno la macchina è andata in testa/coda finendo la coda contro il muro di recinzione dell'abitazione privata sottoposta sul lato sinistro della strada, lato opposto a quello del mio percorso. Adx: Vicino o meglio non molto distante dal luogo che è usata di strada la macchina precedente. Non posso riferire nulla perché davanti con del precedente sinistro.

Adx: La strada era bagnata. Ho pulito abitualmente, prima del sinistro; ho pulito abitualmente per far scorrere quello che è successo.

Adx: La Polizia ha visto la dinamica del mio incidente e ha proceduto a redigere verbale ante per il mio.

Adx: « Ho visto di più volte che sulla strada si verificano altri incidenti ».

Adx: « Posso dire che più i giorni prima del sinistro c'era state la pattuglia dei Pini, che sull'incidente erano presenti team, segatura, dio della catena del motore. Non so chi ha fatto i lavori di potatura ».

Adx: « Posso dire che poco dopo anche un'altra autovettura è finita in ».

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 19.2.2021

non aderita >>

Adz: Basso de la viera prima la polizia e poi l'altro finché

LCS

Alejo Renteria

I procuratori delle parti, a questo punto, chiedono revoca dell'arresto
per il proseguo della prova

27/2/2021

Invia in proseguo prova al 1/10/2021 ore 11,00

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 27 maggio 2022

È comparso per l'attore, l'av. Davide Fusaro il quale si riporta a tutti i propri scritti difensivi e precedenti verbali di udienza insistendo per l'integrale accoglimento delle più prese conclusioni. L'av. Fusaro esibisce e deposita atto di citazione di testimoni ritualmente notificato agli Agenti di Polizia Giudiziale di Cassino, Ass. CC. Fabio Abruzzese e Loreto Di Marco, dando atto che con pec del 26 maggio 2022 l'AS indicata, alla competente cancelleria dell'ufficio del Giudice Pace hanno comunicato la loro impossibilità di comparire all'odierna udienza per causa di malattia. L'av. Fusaro dichiara di rinunciare all'esibizione dei predetti Testimoni. È comparsa altresì per il Comune di Cassino, l'av. Vanessa Spizzitello, la quale preliminarmente si riporta a tutti i propri scritti difensivi, alle eccezioni, difese e conclusioni in rassegnate, insistendo per il loro integrale accoglimento. L'av. Spizzitello esibisce e deposita l'atto di citazione di testimoni, ritualmente notificato, ai Testi indicati: Ing. Mario La Storia (pec 12.5.2022) e il sig. Giuseppe Verbo (raccomandata A/R del 12.5.2022, di cui deposita fotocopia di ritorno e velino di spollizzone) e chiede procedere all'emissione dei Testi se presenti in aula.

È presente per parte convenuta, il Teste Ing. Mario La Storia, nato a Napoli l'11.12.1972 e residente ad Trosano, in corso Risorgimento, n. 30, identificatosi a mezzo carta d'identità n. CA43699 JE rilasciata dalla Comune di Cassino, in corso di validità (scadenza 11.12.2031). Prestato il giuramento di rito dichiara: « Sono e mi chiamo Mario La Storia. Sono dirigente dell'Azienda Tecnica del Comune di Cassino. Sul capitolo 1) della memoria 320 rpe dell'Ente Convenuto: "Vero quanto mi si legge, la via S. Antonio in Cassino è una strada urbana, in pieno centro abitato, con entrata corredata, a doppio senso di marcia. Sul capitolo 2) della memoria 320 rpe dell'Ente convenuto: "Vero quanto mi si legge, la via S. Antonio in Cassino, nel senso di marcia cui viaggiava Aldo Rechia, conducente del veicolo al proprietario dell'attore

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 27/05/2022

con direzione Cassino (entzo è in discesa). Su quel tratto di strada
 posso confermare che alla data del minizio ripeto la segna-
 lica stradale che imponeva il limite di velocità di 30 km/h.
 Tanto posso dire perché mi fu chiesto di predisporre una relazione
 tecnica (calcolo dello spazio di arresto del veicolo). A
 questo punto viene chiesta al teste la relazione tecnica in atti
 (memoria ex art. 320 cpc Comune di Cassino, all. 4). L'ing. Lazzarini
 conferma la perizia in atti precisando che la stessa è stata
 redatta tenuto conto dello stato del luogo (strada in discesa) e
 di tempo (strada bagnata, a causa delle meteorologiche), nonché
 di velocità massima di percorribilità della strada (limite di
 30 km/h) vigente ed esistente al momento di verificazione del
 minizio per cui è lite. In virtù di quanto precede lo spazio di
 arresto calcolato è di circa 14,20 metri, il che equivale a dire
 che con uno spazio di 14 metri il veicolo ^{non su un caso concorsione di spazio, tempo e luogo} avrebbe dovuto arrestare.
 Sul capitolo 4 e 5 della memoria 320 cpc dell'Ente convenuto:
 "Vero quanto mi si legge, posso riferire che sul tratto di strada
 oggetto del minizio per cui è lite insistono molti accessi alle
 abitazioni private; non zerbato e a non anche altre attività, tra
 quelle che mi vengono indicate. Posso confermare che la Via S. Antonio
 è la strada principale di collegamento fra Cerreto, località
 Spumaro e Cassino ed è molto trafficata."

Al capitolo Sei capitoli 6 e 7: «Nucleo 80»

Sul capitolo 8: Vero quanto mi si legge, la strada di Via S. Antonio
 al momento del minizio era in buon stato di manutenzione. Nel
 tratto in causa c'è un irrimediabile della pavimentazione propria
 per ragioni di manutenzione e l'aderenza della strada. Preciso che
 è il tratto in causa che precede il zettulino. Essendo la strada
 in forte pendenza e verificandosi spesso incidenti a causa della elevata
 velocità di percorrenza dei mezzi degli "automobilisti", in diversi tratti
 della strada di Via S. Antonio e specialmente nella parte la pavimen-
 ta-

R.G.N. 1445/2019

UDIENZA DEL 27.5.2022

zone stradale è stata realizzata con trattamenti di scarifica dello stato di usura al fine di incrementare il carico di cedimento strada recata e nel contempo "produrre" un'altra area ricca per il guidatore.

A domanda di parte convenuta: « posso riferire sulla dinamica e sul minuto per cui è corso, in quanto quello stesso giorno ho mandato il servizio di manutenzione per mettere in sicurezza la strada in quanto un autoveicolo impuntato con un palo della pubblica illuminazione. Ricorda Mi sembra di ricordare di essere intervenuti come i vigili del fuoco ».

A domanda di parte attore: « non mi sono recato nel giorno del sinistro per cui è corso sui luoghi dell'evento dannoso, anche perché ho inviato il servizio di manutenzione. Ho preso visione delle fotografie e dei report dei interventi dal responsabile del servizio di manutenzione sig. Giuseppe Verchio. Quanto al taglio dei pini posso dire che il responsabile della manutenzione non ha fatto eseguire taglio e/o potature di pinnate nei giorni a ridosso del sinistro del 13.12.2018 e/o il giorno di rafforzazione dello stesso. Mi è stato riferito che il taglio di pinnate e/o di pini sarebbe stato eseguito dai privati ».

LCS

Viene introdotto il secondo teste intimato dal parte convenuta, il sig. Giuseppe Verchio il quale, mediato il giuramento di vero, dichiara: « Sono e mi chiamo Giuseppe Verchio, nato a Cassino il 25.11.1959 e in residenza, alla Via Fontane n. 3. Sono stato dipendente del Comune di Cassino e al momento del sinistro del 13.12.2018 per cui è corso, ero responsabile del servizio di manutenzione. Sono in pensione dal 1° gennaio 2022 ». Il teste è stato identificato in mezzo corteo di identità n. CA26639 ED in corso di validità.

Sui capitoli di reato (art. 1) 2) e 3) della memoria 320 cpc dell'Ente comunale: « Vero quanto mi si legge ».

Lu

A Pace mio per il compliment alla prova per un monconco ol
28/10/22 ore 11,00



**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

Cassino, 4 Giugno 2026

Spett.le
COMUNE DI CASSINO
in persona del Sindaco pro tempore
- Ufficio degli affari legali -
p.e.c. servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
p.e.o. claudio.lanni@comunecassino.it

OGGETTO: ID PRATICA: 2019-AALL120

Ufficio del Giudice di Pace di Cassino – G.I. dott. Luigi Marraffino
Causa n. 1445/2019 r.g.a.c. Comune di Cassino c/ Patrizia Maraone.
Sentenza n. 3852/2026

Con riferimento al giudizio in oggetto, comunico quanto segue.

Con sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, il Giudice dott. Luigi Marraffino, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria formulata da Patrizia Maraone in danno del Comune di Cassino, ha così deciso:

“1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino;

2) condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall’ autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;

3) condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario” (all.1).

In punto di ‘*an debeatur*’ il Giudice, sulla scorta della documentazione acquisita in giudizio (**RELAZIONE DEI CC**, *rectius* Verbale della Polizia Statale – Commissariato di Cassino) e all’esito della istruttoria orale (teste Francesca Recchia), ha ritenuto provato che il manto stradale, teatro del sinistro, fosse viscido a causa della “*presenza di residui di segatura derivata dal taglio di alcuni pini, avvenuto il giorno precedente, presenti sulla carreggiata e non rimossi*”.

Sicché ha ritenuto sussistere, in fattispecie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Cassino sull’erroneo presupposto che sarebbe stata “*fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza del rapporto di custodia*” e sull’ulteriore rilievo che “*il custode della strada (SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA) dal canto suo, non (avrebbe) fornito alcuna prova dell’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e*

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore”.

Sul *quantum debeatur* il Giudice - premettendo che “*motivi di economia processuale hanno sconsigliato il ricorso ad una consulenza tecnica estimativa*” - ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritendo assolto da parte attrice l’*onere probatorio* in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa.

In data 29 maggio u.s. il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), **ha notificato la sentenza *de qua* ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,** demandano nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra Maraone, sia delle proprie competenze professionali, come da comunicazione p.e.c. che si allega (all. 2).

Tanto premesso, la citata sentenza appare censurabile sotto diversi profili.

In punto di an

1. vizio/difetto di motivazione della sentenza e difetto di interpretazione delle risultanze istruttorie.

L’impianto motivazionale appare fondato su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, oltre che su criteri di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non aderente ai principi che ne regolano la portata applicativa.

(i) Il giudice, nel ritenere provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, ha valorizzato esclusivamente la dichiarazione resa del teste di parte attrice, Francesca Recchia (terza trasportata), attribuendole una interpretazione che risulta smentita *per tabulas* dal contenuto letterale della testimonianza stessa. La teste, infatti, ha dichiarato che i residui di potatura si trovavano sul lato opposto rispetto al senso di marcia del veicolo di proprietà dell’attrice, in corrispondenza di un accesso privato (all. 3 verbali d’udienza 19.2.2021). La stessa documentazione fotografica prodotta dall’attrice ritrae un luogo distante circa un chilometro e mezzo dal civico 86, circostanza che il giudice ‘trascura’, finendo così per fondare la decisione su un presupposto di fatto inesistente.

(ii) La motivazione omette inoltre qualsiasi valutazione delle prove offerte dal Comune. Le dichiarazioni dell’ing. Lastoria e del responsabile della manutenzione Vecchio, entrambe univoche nel confermare che la strada era in buono stato, che la pavimentazione era stata irruvidita proprio per aumentare l’aderenza e che nessun taglio di pini era stato eseguito nei giorni precedenti, vengono completamente obliterate dal Giudice (all. 4 verbali d’udienza 27.5.2022).

Ciò valga anche per la nota prot. int. n. 459 del 14.11.2019 riversata in atti nell’interesse del Comune, che esclude recisamente qualsivoglia intervento di potatura nella zona e nel periodo indicato da parte

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

attrice. Si tratta di elementi che, se correttamente valutati, avrebbero imposto una conclusione opposta a quella raggiunta dal giudice.

(iii) Va oltremodo rilevato che gli Agenti di Polizia (e non i Carabinieri, come dedotto in sentenza) presenti al momento del sinistro accertavano che *“la strada era molto scivolosa perché bagnata dalla pioggia”*, constatando a carico del Recchia l’infrazione dell’art. 141, comma 2 c.d.s.; circostanza quest’ultima che il Giudice avrebbe dovuto valutare anche nella prospettiva di un concorso di colpa del Recchia nel determinismo del sinistro per cui è lite.

Di contro il giudice marchianamente attribuisce rilievo causale alla asserita presenza sul manto stradale di segatura, circostanza mai accertata, declinando per una responsabilità oggettiva del Comune su un fatto non provato.

(v) La motivazione risulta inoltre contraddittoria laddove afferma che il custode - che il Giudice indica in ‘Autostrade per l’Italia’ (sic!!!) - non avrebbe fornito la prova del caso fortuito. Invero il Comune ha dimostrato che non vi era alcuna anomalia, che non aveva eseguito lavori, che la strada era in perfetto stato di manutenzione e che la scivolosità era dovuta esclusivamente alla pioggia, caduta copiosa nelle note circostanze di tempo e di luogo (cfr. relazione degli Agenti di Polizia e dichiarazioni rese dai testi Aldo e Francesca Recchia).

2. Omessa valutazione della condotta del conducente (art. 1227 c.c.)

A ciò si aggiunga che il Giudice, in spregio all’art. 1227 c.c., non ha valorizzato la condotta del conducente, nonostante le risultanze istruttorie ne evidenziassero chiaramente la rilevanza causale nel determinismo dell’evento dannoso.

La teste Francesca Recchia ha dichiarato *“mio fratello viaggiava alla velocità di 50 km/h sapendo che la strada è pericolosa”*, circostanza che conferma come il conducente procedesse oltre il limite di velocità (30 m/h) consentito sul tratto di strada oggetto del sinistro e con piena consapevolezza delle condizioni stradali. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono inequivoche: la strada era in forte pendenza, la curva limitava la visuale, la velocità era superiore al limite, la pioggia era copiosa. Né il Giudice ha valutato la relazione tecnica dell’ing. Mario Lastoria in atti, idonea a dimostrare che, rispettando il limite di 30 km/h, il veicolo avrebbe potuto arrestarsi in tempo.

Né infine parte attrice ha provato che Aldo Recchia - conducente del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, di proprietà dell’attrice - nelle note circostanze di tempo e di luogo per cui è causa - mantenesse una condotta diligente ed immune da profili di colpa anche lieve, poiché conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza.

In punto di quantum debeatur.

Come detto, il Giudice non ha ammesso la c.t.u. tecnica estimativa per motivi di economia processuale e ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritendo assolto da

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

parte attrice l'onere probatorio in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa. Tale preventivo oltre che 'contestato' da questa difesa, non è stato confermato dal suo autore in corso di causa.

Basti qui rilevare che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore (il che non è avvenuto in fattispecie), non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*" (Cass. Civ. ordinanza n. 36900/2021).

Per tutti i rilievi svolti, la sentenza appare certamente censurabile in appello.

L'impugnazione consentirebbe di chiedere altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con l'effetto auspicato di impedire al danneggiato di agire esecutivamente.

Fermo restando che l'Ente potrebbe adempiere spontaneamente alla sentenza per evitare l'esecuzione, con riserva di ripetizione in caso di esito vittorioso dell'impugnazione.

A tali fini, segnalo che il **termine ultimo per l'appello cadrà il prossimo 29 giugno 2026**.

Avv. Vanessa Apruzzese
(f.to digitalmente)

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

Cassino, 4 Giugno 2026

Spett.le
COMUNE DI CASSINO
in persona del Sindaco pro tempore
- Ufficio degli affari legali -
p.e.c. servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
p.e.o. claudio.lanni@comunecassino.it

OGGETTO: ID PRATICA: 2019-AALL120

Ufficio del Giudice di Pace di Cassino – G.I. dott. Luigi Marraffino
Causa n. 1445/2019 r.g.a.c. Comune di Cassino c/ Patrizia Maraone.
Sentenza n. 3852/2026

Con riferimento al giudizio in oggetto, comunico quanto segue.

Con sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, il Giudice dott. Luigi Marraffino, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria formulata da Patrizia Maraone in danno del Comune di Cassino, ha così deciso:

“1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino;

2) condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall' autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;

3) condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario” (all.1).

In punto di *‘an debeatur’* il Giudice, sulla scorta della documentazione acquisita in giudizio (**RELAZIONE DEI CC**, *rectius* Verbale della Polizia Statale – Commissariato di Cassino) e all'esito della istruttoria orale (teste Francesca Recchia), ha ritenuto provato che il manto stradale, teatro del sinistro, fosse viscido a causa della *“presenza di residui di segatura derivata dal taglio di alcuni pini, avvenuto il giorno precedente, presenti sulla carreggiata e non rimossi”*.

Sicché ha ritenuto sussistere, in fattispecie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Cassino sull'erroneo presupposto che sarebbe stata *“fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonché l'esistenza del rapporto di custodia”* e sull'ulteriore rilievo che *“il custode della strada (**SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA**) dal canto suo, non (avrebbe) fornito alcuna prova dell'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e*

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore”.

Sul *quantum debeatur* il Giudice - premettendo che “*motivi di economia processuale hanno sconsigliato il ricorso ad una consulenza tecnica estimativa*” - ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritendo assolto da parte attrice l’onere probatorio in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa.

In data 29 maggio u.s. il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), **ha notificato la sentenza de qua ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione,**

demandando nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra Maraone, sia delle proprie competenze professionali, come da comunicazione p.e.c. che si allega (all. 2).

Tanto premesso, la citata sentenza appare censurabile sotto diversi profili.

In punto di an

1. vizio/difetto di motivazione della sentenza e difetto di interpretazione delle risultanze istruttorie.

L’impianto motivazionale appare fondato su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, oltre che su criteri di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non aderente ai principi che ne regolano la portata applicativa.

(i) Il giudice, nel ritenere provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, ha valorizzato esclusivamente la dichiarazione resa del teste di parte attrice, Francesca Recchia (terza trasportata), attribuendole una interpretazione che risulta smentita *per tabulas* dal contenuto letterale della testimonianza stessa. La teste, infatti, ha dichiarato che i residui di potatura si trovavano sul lato opposto rispetto al senso di marcia del veicolo di proprietà dell’attrice, in corrispondenza di un accesso privato (all. 3 verbali d’udienza 19.2.2021). La stessa documentazione fotografica prodotta dall’attrice ritrae un luogo distante circa un chilometro e mezzo dal civico 86, circostanza che il giudice ‘trascura’, finendo così per fondare la decisione su un presupposto di fatto inesistente.

(ii) La motivazione omette inoltre qualsiasi valutazione delle prove offerte dal Comune. Le dichiarazioni dell’ing. Lastoria e del responsabile della manutenzione Vecchio, entrambe univoche nel confermare che la strada era in buono stato, che la pavimentazione era stata irruvidita proprio per aumentare l’aderenza e che nessun taglio di pini era stato eseguito nei giorni precedenti, vengono completamente obliterate dal Giudice (all. 4 verbali d’udienza 27.5.2022).

Ciò valga anche per la nota prot. int. n. 459 del 14.11.2019 riversata in atti nell’interesse del Comune, che esclude recisamente qualsivoglia intervento di potatura nella zona e nel periodo indicato da parte

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

attrice. Si tratta di elementi che, se correttamente valutati, avrebbero imposto una conclusione opposta a quella raggiunta dal giudice.

(iii) Va oltremodo rilevato che gli Agenti di Polizia (e non i Carabinieri, come dedotto in sentenza) presenti al momento del sinistro accertavano che *“la strada era molto scivolosa perché bagnata dalla pioggia”*, constatando a carico del Recchia l’infrazione dell’art. 141, comma 2 c.d.s.; circostanza quest’ultima che il Giudice avrebbe dovuto valutare anche nella prospettiva di un concorso di colpa del Recchia nel determinismo del sinistro per cui è lite.

Di contro il giudice marchianamente attribuisce rilievo causale alla asserita presenza sul manto stradale di segatura, circostanza mai accertata, declinando per una responsabilità oggettiva del Comune su un fatto non provato.

(v) La motivazione risulta inoltre contraddittoria laddove afferma che il custode - che il Giudice indica in ‘Autostrade per l’Italia’ (sic!!!) - non avrebbe fornito la prova del caso fortuito. Invero il Comune ha dimostrato che non vi era alcuna anomalia, che non aveva eseguito lavori, che la strada era in perfetto stato di manutenzione e che la scivolosità era dovuta esclusivamente alla pioggia, caduta copiosa nelle note circostanze di tempo e di luogo (cfr. relazione degli Agenti di Polizia e dichiarazioni rese dai testi Aldo e Francesca Recchia).

2. Omessa valutazione della condotta del conducente (art. 1227 c.c.)

A ciò si aggiunga che il Giudice, in spregio all’art. 1227 c.c., non ha valorizzato la condotta del conducente, nonostante le risultanze istruttorie ne evidenziassero chiaramente la rilevanza causale nel determinismo dell’evento dannoso.

La teste Francesca Recchia ha dichiarato *“mio fratello viaggiava alla velocità di 50 km/h sapendo che la strada è pericolosa”*, circostanza che conferma come il conducente procedesse oltre il limite di velocità (30 m/h) consentito sul tratto di strada oggetto del sinistro e con piena consapevolezza delle condizioni stradali. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono inequivoche: la strada era in forte pendenza, la curva limitava la visuale, la velocità era superiore al limite, la pioggia era copiosa. Né il Giudice ha valutato la relazione tecnica dell’ing. Mario Lastoria in atti, idonea a dimostrare che, rispettando il limite di 30 km/h, il veicolo avrebbe potuto arrestarsi in tempo.

Né infine parte attrice ha provato che Aldo Recchia - conducente del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, di proprietà dell’attrice - nelle note circostanze di tempo e di luogo per cui è causa - mantenesse una condotta diligente ed immune da profili di colpa anche lieve, poiché conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza.

In punto di quantum debeatur.

Come detto, il Giudice non ha ammesso la c.t.u. tecnica estimativa per motivi di economia processuale e ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritendo assolto da

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

parte attrice l'onere probatorio in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa. Tale preventivo oltre che 'contestato' da questa difesa, non è stato confermato dal suo autore in corso di causa.

Basti qui rilevare che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore (il che non è avvenuto in fattispecie), non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur* (Cass. Civ. ordinanza n. 36900/2021).

Per tutti i rilievi svolti, la sentenza appare certamente censurabile in appello.

L'impugnazione consentirebbe di chiedere altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con l'effetto auspicato di impedire al danneggiato di agire esecutivamente.

Fermo restando che l'Ente potrebbe adempiere spontaneamente alla sentenza per evitare l'esecuzione, con riserva di ripetizione in caso di esito vittorioso dell'impugnazione.

A tali fini, segnalo che il **termine ultimo per l'appello cadrà il prossimo 29 giugno 2026**.

Avv. Vanessa Apruzzese
(f.to digitalmente)



Comune di Cassino
Piazza De Gasperi
03043 Cassino (FR)
Tel. 0776.2981 Fax. 0766.294461
servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
www.comune.cassino.fr.it

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c_c034 - - 1 - 2026-06-18 - 0034175

CASSINO

Codice Amministrazione: **c_c034**

Numero di Protocollo: **0034175**

Data del Protocollo: **giovedì 18 giugno 2026**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: URGENTE TERMINE ULTIMO PER APPELLO
29.6.2026: ID PRATICA: 2019-AALL120. UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE DI CASSINO - CAUSA N. 1445/2019 R.G.A.C.: COMUNE DI**

MITTENTE: CASSINO C/ PATRIZIA MARAONE. SENTENZA N. 3852/2026

APRUZZESE VANESSA

VIA AMMATURO N. 32

3043 CASSINO

Note:

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

Cassino, 18 Giugno 2026

Spett.le
COMUNE DI CASSINO
in persona del Sindaco pro tempore
- Ufficio degli affari legali -
p.e.c. servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
p.e.o. alessiaschiavi@yahoo.it

OGGETTO: ID PRATICA: 2019-AALL120.

Ufficio del Giudice di Pace di Cassino (G.I. dott. Luigi Marraffino; Causa n. 1445/2019 r.g.a.c.), sentenza n. 3852/2026 - Comune di Cassino c/ Patrizia Maraone.
Proposta transattiva

Con riferimento al giudizio a margine indicato, do seguito alla mia ultima nota del 4 giugno u.s., per comunicare quanto segue.

Come noto, con comunicazione del 29.5.2026 l'avv. Davide Fusaro in proprio, quale procuratore antistatario, e nell'interesse della propria assistita Patrizia Maraone ha chiesto il pagamento delle somme liquidate nella sentenza in oggetto per sorte (€ 2.500,00 oltre interessi e rivalutazione, e dunque € 3.370,89), spese (€ 125,00) e competenze di lite (€ 1.400,00 oltre c.p.a. e spese generali pari complessivamente a € 1.801,04).

Il Comune di Cassino ha manifestato la volontà di adempiere spontaneamente alla sentenza, con riserva di ripetizione delle somme corrisposte in caso di esito vittorioso della prospettata impugnazione.

Con successiva comunicazione p.e.c. del 9.6.2026 l'avv. Fusaro nella spiegata qualità ha formulato la proposta transattiva che di seguito integralmente si riporta: *“al solo fine di evitare il protrarsi sine die del contenzioso e di concludere definitivamente la vertenza che si protrae dal 2019, siamo disponibili a transigere la questione nei termini che seguono rispetto a quanto statuito nella sentenza di primo grado. A fronte dell'importo dovuto di euro 3.370,89 (ndr. già comprensiva di rivalutazione e interessi) a titolo di sorte, si propone il pagamento della **minor somma di euro 2.000,00.***

*Uguualmente, a fronte dell'importo dovuto di euro 1.801,48 a titolo di compensi professionali distratti, si propone il pagamento della **minor somma di euro 1.200,00 comprensiva di spese e accessori di legge.** All'eventuale accettazione consegue rinuncia rispettiva al gravame”.*

Alla luce dei profili di criticità della sentenza citata, sì come evidenziati nella mia comunicazione del 4 giugno c.a. - a cui, per brevità, si rinvia - e ai margini di riforma prospettabili in sede di gravame, ritengo che si possa formulare una controproposta, eventualmente migliorabile, seppur di poco, nell'auspicato raggiungimento dell'accordo conciliativo, del seguente tenore:

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

a) **€ 1.000,00 per sorte, interessi legali e rivalutazione** (esclusa iva in quanto parte attrice non ha riversato in atti la fattura di riparazione) in favore di Patrizia Maraone; applicando una falcidia del 50% sulla valutazione del danno eseguita dalla società peritale incaricata dal Comune, C. S. & A. Consulting s.a.s., stimato in € 1.931,00 al netto dell'iva (in allegato).

Sebbene le risultanze istruttorie inducano a ritenere configurabile quantomeno un concorso di colpa del conducente del veicolo danneggiato nella causazione del sinistro, l'alea del giudizio di gravame non consente di escludere, sotto tale profilo, che il Giudice di seconde cure possa imputare al Comune un grado di responsabilità superiore al 50% per l'evento dannoso dedotto in giudizio;

b) **€ 1.000,00, per onorario già comprensivo di accessori di lite e rimborso delle spese vive sostenute**, in favore dell'avv. Fusaro;

c) **spese di registrazione della sentenza** a carico di entrambe le parti nella misura *pro quota* del 50% ciascuna.

La controproposta così formulata, a mio avviso, presenterebbe un evidente vantaggio per il Comune, in quanto consentirebbe di definire la lite con un esborso significativamente inferiore rispetto a quanto liquidato in primo grado (60%), riducendone l'esposizione economica complessiva anche in ordine alle spese di lite e agli onorari professionali che il giudizio di appello comporterebbe. Al contempo, la definizione transattiva permetterebbe di neutralizzare l'alea del giudizio di impugnazione, riduce il rischio connesso all'esito del gravame.

Tanto si doveva.

Avv. Vanessa Apruzzese

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

Cassino, 4 Giugno 2026

Spett.le
COMUNE DI CASSINO
in persona del Sindaco pro tempore
- Ufficio degli affari legali -
p.e.c. servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it
p.e.o. claudio.lanni@comunecassino.it

OGGETTO: ID PRATICA: 2019-AALL120

Ufficio del Giudice di Pace di Cassino – G.I. dott. Luigi Marraffino
Causa n. 1445/2019 r.g.a.c. Comune di Cassino c/ Patrizia Maraone.
Sentenza n. 3852/2026

Con riferimento al giudizio in oggetto, comunico quanto segue.

Con sentenza n. 3852/2026, depositata in data 19.5.2026, il Giudice dott. Luigi Marraffino, definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria formulata da Patrizia Maraone in danno del Comune di Cassino, ha così deciso:

“1) dichiara che il 13-12-2020 si è verificato il sinistro per cui è causa secondo le modalità indicate nella citazione e, conseguentemente, dichiara, il diritto di Maraone Patrizia ad ottenere il risarcimento dei danni dal Comune di Cassino;

2) condanna il Comune di Cassino al risarcimento dei danni materiali subiti dall' autovettura attorea targata CZ988BW, per complessivi € 2500,00. Sulla detta somma spettano gli interessi legali dalla data del sinistro e sino al soddisfo;

3) condanna il Comune di Cassino al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive euro 1525,00 di cui euro 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario” (all.1).

In punto di ‘*an debeatur*’ il Giudice, sulla scorta della documentazione acquisita in giudizio (**RELAZIONE DEI CC**, *rectius* Verbale della Polizia Statale – Commissariato di Cassino) e all’esito della istruttoria orale (teste Francesca Recchia), ha ritenuto provato che il manto stradale, teatro del sinistro, fosse viscido a causa della *“presenza di residui di segatura derivata dal taglio di alcuni pini, avvenuto il giorno precedente, presenti sulla carreggiata e non rimossi”*.

Sicché ha ritenuto sussistere, in fattispecie, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Cassino sull’erroneo presupposto che sarebbe stata *“fornita piena prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo, nonché l’esistenza del rapporto di custodia”* e sull’ulteriore rilievo che *“il custode della strada (**SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA**) dal canto suo, non (avrebbe) fornito alcuna prova dell’esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e*

AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE

di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, vale a dire la prova del caso fortuito o della forza maggiore”.

Sul *quantum debeatur* il Giudice - premettendo che “*motivi di economia processuale hanno sconsigliato il ricorso ad una consulenza tecnica estimativa*” - ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritendo assolto da parte attrice l’onere probatorio in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa.

In data 29 maggio u.s. il procuratore di parte attrice, avv. Davide Fusaro (dichiaratosi antistatario), **ha notificato la sentenza de qua ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione**, demandando nel contempo il pagamento sia delle somme liquidate a vario titolo in sentenza in favore della sig.ra Maraone, sia delle proprie competenze professionali, come da comunicazione p.e.c. che si allega (all. 2).

Tanto premesso, la citata sentenza appare censurabile sotto diversi profili.

In punto di an

1. vizio/difetto di motivazione della sentenza e difetto di interpretazione delle risultanze istruttorie.

L’impianto motivazionale appare fondato su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nelle risultanze istruttorie, oltre che su criteri di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. non aderente ai principi che ne regolano la portata applicativa.

(i) Il giudice, nel ritenere provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, ha valorizzato esclusivamente la dichiarazione resa del teste di parte attrice, Francesca Recchia (terza trasportata), attribuendole una interpretazione che risulta smentita *per tabulas* dal contenuto letterale della testimonianza stessa. La teste, infatti, ha dichiarato che i residui di potatura si trovavano sul lato opposto rispetto al senso di marcia del veicolo di proprietà dell’attrice, in corrispondenza di un accesso privato (all. 3 verbali d’udienza 19.2.2021). La stessa documentazione fotografica prodotta dall’attrice ritrae un luogo distante circa un chilometro e mezzo dal civico 86, circostanza che il giudice ‘trascura’, finendo così per fondare la decisione su un presupposto di fatto inesistente.

(ii) La motivazione omette inoltre qualsiasi valutazione delle prove offerte dal Comune. Le dichiarazioni dell’ing. Lastoria e del responsabile della manutenzione Vecchio, entrambe univoche nel confermare che la strada era in buono stato, che la pavimentazione era stata irruvidita proprio per aumentare l’aderenza e che nessun taglio di pini era stato eseguito nei giorni precedenti, vengono completamente obliterate dal Giudice (all. 4 verbali d’udienza 27.5.2022).

Ciò valga anche per la nota prot. int. n. 459 del 14.11.2019 riversata in atti nell’interesse del Comune, che esclude recisamente qualsivoglia intervento di potatura nella zona e nel periodo indicato da parte

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

attrice. Si tratta di elementi che, se correttamente valutati, avrebbero imposto una conclusione opposta a quella raggiunta dal giudice.

(iii) Va oltremodo rilevato che gli Agenti di Polizia (e non i Carabinieri, come dedotto in sentenza) presenti al momento del sinistro accertavano che *“la strada era molto scivolosa perché bagnata dalla pioggia”*, constatando a carico del Recchia l’infrazione dell’art. 141, comma 2 c.d.s.; circostanza quest’ultima che il Giudice avrebbe dovuto valutare anche nella prospettiva di un concorso di colpa del Recchia nel determinismo del sinistro per cui è lite.

Di contro il giudice marchianamente attribuisce rilievo causale alla asserita presenza sul manto stradale di segatura, circostanza mai accertata, declinando per una responsabilità oggettiva del Comune su un fatto non provato.

(v) La motivazione risulta inoltre contraddittoria laddove afferma che il custode - che il Giudice indica in ‘Autostrade per l’Italia’ (sic!!!) - non avrebbe fornito la prova del caso fortuito. Invero il Comune ha dimostrato che non vi era alcuna anomalia, che non aveva eseguito lavori, che la strada era in perfetto stato di manutenzione e che la scivolosità era dovuta esclusivamente alla pioggia, caduta copiosa nelle note circostanze di tempo e di luogo (cfr. relazione degli Agenti di Polizia e dichiarazioni rese dai testi Aldo e Francesca Recchia).

2. Omessa valutazione della condotta del conducente (art. 1227 c.c.)

A ciò si aggiunga che il Giudice, in spregio all’art. 1227 c.c., non ha valorizzato la condotta del conducente, nonostante le risultanze istruttorie ne evidenziassero chiaramente la rilevanza causale nel determinismo dell’evento dannoso.

La teste Francesca Recchia ha dichiarato *“mio fratello viaggiava alla velocità di 50 km/h sapendo che la strada è pericolosa”*, circostanza che conferma come il conducente procedesse oltre il limite di velocità (30 m/h) consentito sul tratto di strada oggetto del sinistro e con piena consapevolezza delle condizioni stradali. Le dichiarazioni dei testi di parte attrice sono inequivoche: la strada era in forte pendenza, la curva limitava la visuale, la velocità era superiore al limite, la pioggia era copiosa. Né il Giudice ha valutato la relazione tecnica dell’ing. Mario Lastoria in atti, idonea a dimostrare che, rispettando il limite di 30 km/h, il veicolo avrebbe potuto arrestarsi in tempo.

Né infine parte attrice ha provato che Aldo Recchia - conducente del veicolo Fiat Punto, tg.CZ988BW, di proprietà dell’attrice - nelle note circostanze di tempo e di luogo per cui è causa - mantenesse una condotta diligente ed immune da profili di colpa anche lieve, poiché conforme alle norme di legge o ai fondamentali principi di comune prudenza.

In punto di quantum debeatur.

Come detto, il Giudice non ha ammesso la c.t.u. tecnica estimativa per motivi di economia processuale e ha ritenuto di liquidare il danno in via equitativa (ex art. 1226 c.c.), ritenendo assolto da

**AVV. VANESSA APRUZZESE
STUDIO LEGALE**

parte attrice l'onere probatorio in punto di sussistenza del danno lamentato con il deposito del preventivo di spesa. Tale preventivo oltre che 'contestato' da questa difesa, non è stato confermato dal suo autore in corso di causa.

Basti qui rilevare che in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo autore (il che non è avvenuto in fattispecie), non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*" (Cass. Civ. ordinanza n. 36900/2021).

Per tutti i rilievi svolti, la sentenza appare certamente censurabile in appello.

L'impugnazione consentirebbe di chiedere altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con l'effetto auspicato di impedire al danneggiato di agire esecutivamente.

Fermo restando che l'Ente potrebbe adempiere spontaneamente alla sentenza per evitare l'esecuzione, con riserva di ripetizione in caso di esito vittorioso dell'impugnazione.

A tali fini, segnalo che il **termine ultimo per l'appello cadrà il prossimo 29 giugno 2026**.

Avv. Vanessa Apruzzese
(f.to digitalmente)